POLIZIA & LEGALITÀ

ORGANO UFFICIALE DEL SINDACATO DI POLIZIA MP (MOVIMENTO DEI POLIZIOTTI DEMOCRATICI E RIFORMISTI)

NOI AL SERVIZIO DELLA GENTE

ANNO III
N. 4/2022

Nuove Edizioni srls

L'Arma di Calliope

- special collection -

Collezione dedicata all'Arma dei Carabinieri.
Disponibile nelle versioni classic, elegance, slim e business.
Condizioni vantaggiose per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri

MARLEN
ITALY

NEW YORK - LONDRA - PARIGI - ROMA - SYDNEY - MADRID - TOKIO - MOSCA - SHANGHAI

www.marlenpens.com marlen@marlenpens.com

LA DISCIPLINA FACILE CONTRO GLI OPERATORI DI POLIZIA SU STRADA

FACILE GIUDICARE DALLE COMODE POLTRONE

di Antonino Alletto - Segretario Generale MP

In questi giorni abbiamo all'ennesima azione di polizia su strada messa alla gogna dalla stampa Italiana, il nostro riferimento all'articolone apparso su alcune testate giornalistiche online e cartacee "Poliziotto filmato mentre prende a manganellate un 25enne a Rieti, aperta indagine interna" pubblicando un video dove si scorge un Agente di Polizia che con il manganello colpisce un uomo a terra. Sempre nello stesso articolo la risposta della Questura di Rieti, pensiamo ad opera del Questore, In merito al video che riprende i momenti del controllo, riferisce la Questura di Rieti: "Sebbene sia evidente che il soggetto è in stato di forte alterazione, uno degli operanti utilizza lo sfollagente in dotazione; per tale comportamento è già stata avviata un'inchiesta disciplinare a suo carico ed è stata informata l'autorità giudiziaria".

Quindi il Questore, invece di usare un tono c.d. prudente salvaguardando i propri uomini, decide di dare in pasto all'opinione pubblica una versione a caldo, fornendo l'impressione che il poliziotto, qualunque sia stata la dinamica dei fatti, abbia sbagliato, e che,qualsiasi versione ne esca fuori, l'avvio di un procedimento disciplinare e di una azione penale presso l'autorità giudiziaria interessata è stata avviata, in modo tale che Lui nulla abbia a temere.
Ma di questo passo cosa si ci attende dagli operatori di Polizia che costantemente vengono aggrediti da veri e propri energumeni violenti, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, o ubriachi e/o pazzi violenti ?
Eppure il Questore di Rieti, così come tanti altri suoi colleghi, invece di acquisire una relazione che in qualche modo possa fare chiarezza sulla vicenda si è sentito nel legittimo dovere di fornire all'opinione pubblica il diritto di pensare che comunque il Poliziotto ripreso da un video, ovviamente parziale, abbia agito in uno scontro fisico pesante e pericoloso in modo scorretto con lo sfollagente, che ricordiamo viene usato sistematicamente in ordine pubblico quando i manifestanti usano violenza.
Manca solo la dichiarazione, come fece a Suo tempo un fugace, fortunatamente, Capo della Polizia, che disse pubblicamente, dopo dei fatti accaduti che vedevano degli operatori di polizia coinvolti, che quel Poliziotto era un cretino, attirandosi le simpatie di chi odia profondamente le forze di Poliza.
Noi siamo sempre stati contrari a processi di piazza, ma non vogliamo esimerci dal difendere un nostro collega che ha agito in una emergenza, se processo o punizione ne conseguirà non comprendiamo perché questa debba essere anticipata in modo pubblico ed avventato senza pensare al diritto della presunta innocenza .
Noi rigettiamo questa metodologia per acquietare l'opinione pubblica, una parte di cittadini che pensano sempre che, a prescindere da qualsiasi valu-

tazione obbiettiva, la Polizia è comunque violenta e abusa dei propri poteri.
Ma quali poteri, oggi un qualsiasi delinquente, e non solo, si sente in diritto di deriderci, di sfidarci per le strade, di reagire anche a singoli inviti di prudenza nella conduzione di un veicolo, di reagire fisicamente durante gli interventi su strada, consapevoli che poi l'autorità giudiziaria sarà nei loro confronti quasi sempre clemente, perché un buon avvocato, tra i meandri della giurisprudenza individuerà sempre una legge che lo salvaguarderà.
Quando un appartenente alle forze di Polizia viene indagato,sottolineiamo indagato, per qualsiasi tipo di vicenda, sembra quasi scontato che questo sia colpevole e che il suo nome e cognome debba essere messo a caratteri cubitali sulla stampa, e nessuno dice nulla, neppure i Questori che ne dovrebbero difendere l'immagine e la privacy, mentre per dei veri e propri delinquenti, viene serbato loro il massimo della riservatezza, e al massimo vengono riportare le iniziale del nome e del cognome, perché in quel caso, ma solo per loro, è indispensabile salvaguardare il principio della presunta innocenza e della privacy.

Stessa identica procedura per una attività commerciale chiusa per cibo avariato, nessuna chiara informazione viene data ai cittadini, in questi casi sembra venga adottato il segreto di stato.
Noi del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti, siamo e rimarremo una voce libera che cercherà in tutti i modi di esprimere il pensiero dei colleghi ad alta voce, di tutti quei Poliziotti che con troppa facilità vengono messi alla gogna, privati di quei minimi standard di privacy che vengono riconosciuti per qualsiasi altro cittadino Italiano.
In Italia, è triste dirlo, è sempre la solita tiritera, un giorno gli uomini e le donne delle forze di Polizia vengono trattati da veri e propri eroi, per poi, al minimo presunto errore,cambiare totalmente opinione, trasformandosi in giustizialisti con l'indice puntato contro tutte le forze di Polizia.
Noi siamo i primi a dire che se c'é una mela marcia tra le nostre fila, questa deve essere individuata e

tolta dal paniere delle mele buone, e questo viene fatto sistematicamente, a dimostrazione che è un corpo con dei buoni anticorpi.
Contrariamente ai dati oggettivi, chi si erge oggi a sindacato della categoria, possiamo dimostrare che non abbia fatto un bel niente, in quanto a tutt'oggi abbiamo delle norme capestro ed inique, infatti nessuno ha tentato di riformare la disciplina e/o il regolamento di servizio, taluni hanno pensato esclusivamente a far emanare delle norme, oseremo dire ad personam, come il fatto di rappresentare i colleghi in servizio anche quando cessano dal servizio e vanno in pensione,perseverano nel cercare di ridurre la pluralità sindacale per acquisire maggiore potere e poi di fare proclamare una legge iniqua ed inopportuna, la prorogare del servizio di ben due anni, inserendo una formuletta sibillina, prolungamento su base volontaria.
Che spudorata e volontaria goffaggine, da una parte abbiamo spinto, lottato e conquistato il principio che un poliziotto a sessant'anni abbia acquisito il diritto inalienabile di andare in pensione, supportato dal dato incontrovertibile che espleti un lavoro usurante, mentre dall'altra, alle soglie del 2023 , ad opera di taluni, osserviamo degli inopportuni solleciti ai vari governi per lo slittamento del limite d'età fino al sessantaduesimo anno.
Cari sindacalisti pensionati, e se la politica, considerata la vostra equivoca richiesta, decidesse di ampliare il limite d'età per la quiescenza a sessantadue anni o magari di più cosa accadrebbe in Polizia?
Suggeriamo a questi soloni del sindacalismo di Polizia, di pensare seriamente di dimettersi e fare subentrare dei giovani e non praticare sempre e comunque la politica del rispettivo orticello ma al bene complessivo della categoria, Omnia tempus habent .

POLIZIA & LEGALITÀ

LA NOSTRA PAGINA

Il periodico "Polizia & Legalità", mensile di informazioni, cultura e attualità è l'Organo Ufficiale Nazionale del Sindacato di Polizia M.P. (Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti), una Organizzazione Sindacale della Polizia di Stato retta e composta da appartenenti alla sola Polizia di Stato che punta la propria attenzione sugli aspetti normativi professionali senza tralasciare argomenti più in generali e di approfondimento di sicuro interesse per il cittadino che riguarda la sicurezza nel paese. Idee, indicazioni, considerazioni, valutazioni e quant'altro scritto sulla rivista, provengono da uomini che vivono all'interno del settore della Sicurezza Italiana e, quindi pienamente legittimati a dare un servizio alla collettività per la loro vita quotidiana e ipotizzando soluzioni possibili per un futuro migliore per gli operatori della sicurezza. Ritenendo che per la società ottenere un futuro migliore questa non possa prescindere dal pretendere una maggiore sicurezza. Al fine di ottenere una libera impresa; un futuro sereno e prospero; riducendo al minimo la delinquenza comune ed organizzata, ottenendo a favore dei cittadini maggiore serenità e appartenenti alla forze di Polizia sempre più sereni ed efficienti.

CONCESSIONARIE AUTORIZZATE ALLA RACCOLTA DI ABBONAMENTI
La concessionaria è riportata in alto a destra nella ricevuta di pagamento
PER QUALSIASI COMUNICAZIONE RIGUARDANTE LE CONCESSIONARIE AUTORIZZATE ALLA DIFFUSIONE NAZIONALE DEL PERIODICO, LA CASA EDITRICE COMUNICA DI INVIARE UNA EMAIL ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: nuove.edizioni@mypec.eu
OPPURE DI INVIARE UN FAX ALLO 02.49665115

Prezzo di copertina Euro 20,00
Libro non vendibile separatamente all'abbonamento a "Polizia & Legalità"

QUOTE DI ADESIONE

Abbonamento **Ordinario** Euro 140,00 Abbonamento **Sostenitore** Euro 160,00 Abbonamento **Benemerito** Euro 180,00

PER DISDIRE L'ADESIONE ALLA NOSTRA RIVISTA, LA PREGHIAMO DI COMPILARE QUESTO TAGLIANDO E SPEDIRLO PRIMA DELLA NATURALE SCADENZA ALLA SOCIETÀ DI MARKETING INCARICATA PER LA DIFFUSIONE CHE TROVA SULLA RICEVUTA DI PAGAMENTO
La concessionaria è riportata in alto a destra nella ricevuta di pagamento

Ragione sociale o ditta intestatario (nome del titolare).....

Nome ..... Cognome .....

Numero di ricevuta .....

Concessionario di diffusione .....

.....

Il mancato recapito del periodico, per un qualsiasi disservizio delle Poste,dovrà essere tempestivamente comunicato all'Editore, che si impegna a ricercarne le cause ed a provvedere in merito.

Care colleghe e cari colleghi,
donne e uomini della Polizia di Stato. Rivolgo a voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari, i miei più affettuosi auguri per l'anno che verrà.
È questa l'occasione per riflettere, insieme, sul domani, senza però dimenticare quello che ci lasciamo alle spalle, quello che abbiamo fatto e come lo abbiamo fatto.
L'anno appena terminato è stato un anno non semplice.
Abbiamo dovuto, ancora una volta, fare i conti con la pandemia che, per fortuna, ha iniziato ad allentare quella morsa che, per due interminabili anni, ha stretto le nostre vite. Abbiamo assistito ad una comprensibile voglia di tornare alla normalità. Le piazze, le strade, gli stadi sono tornate ad affollarsi. Abbiamo ripreso a viaggiare. Stazioni e aeroporti sono tornati ad accogliere viaggiatori. In tutto ciò, la Polizia di Stato con il consueto equilibrio ha accompagnato e vigilato su questa grande voglia di ricominciare a vivere.
Abbiamo, quindi, svolto con grande entusiasmo il nostro ruolo naturale, quel ruolo che da sempre anima il nostro servizio: essere tra la gente e per la gente.
Ma l'anno appena concluso è stato, anche, l'anno che ha riportato i venti di guerra all'interno dei confini europei.
La crisi in Ucraina, destabilizzando lo scenario internazionale, ha prodotto ripercussioni sulla vita delle nostre famiglie ed esposto a rischi la sicurezza delle nostre comunità. Decine di migliaia di persone, prevalentemente donne, anziani e bambini sono fuggiti dalla guerra per trovare salvezza nel nostro Paese. Ci siamo occupati di loro con grande senso di umanità, accogliendoli e provando a far tornare il sorriso su quei volti sfigurati dal dramma e dalla violenza. Con la disponibilità e la professionalità di sempre, abbiamo gestito un fenomeno straordinario, come se fosse assolutamente ordinario, senza alcuna ripercussione per la sicurezza delle nostre comunità. Questo è stato il nostro, il vostro, merito e di questo ve ne sono davvero grato!
Un ringraziamento, poi, voglio rivolgere a tutti i colleghi che, nell'ombra ed in silenzio, hanno quotidianamente fatto il loro dovere, in ogni ufficio o reparto della nostra Amministrazione, portando a termine quella missione che da 170 anni ci è affidata: garantire l'ordinato e pacifico vivere della nostra gente.
Concludo, rivolgendo un commosso pensiero a quanti, tra i nostri colleghi, nell'adempimento del dovere, hanno sacrificato la propria vita. A loro va il mio infinito riconoscimento e il ringraziamento per il luminoso esempio che, specie nei momenti più difficili, ci guida. Alle loro famiglie che, proprio in questi giorni di festa, più degli altri, sentono il vuoto attorno a loro, va il mio caloroso abbraccio.
Con sentimenti di enorme gratitudine, rinnovo a voi tutti, alle vostre famiglie, care colleghe e cari colleghi, i miei auguri per un Anno Nuovo colmo di ogni bene, per un Anno Nuovo sempre insieme, nella nostra amata famiglia della Polizia di Stato.
Buon 2023!!!

Lamberto Giannini

POLIZIA & LEGALITÀ
ANNO III - N. 4/2022

La rivista viene inviata gratuitamente ai quadri E AGLI ISCRITTI sindacali di M.P. alle Questure, Prefetture, Ministeri e Scuole di Polizia.
Manoscritti, fotografie, disegni anche se non pubblicati, non si restituiscono.
La redazione si riserva di apportare tagli e modifiche secondo le necessità di impaginazione e tipografiche.
È vietata la riproduzione e la traduzione anche parziale di articoli senza l'autorizzazione scritta dell'Editore e del responsabile politico. Omissioni di qualsiasi natura si intendono involontarie e possono dar luogo a sanatorie.
Le opinioni espresse nei titoli pubblicati impegnano solo gli autori dei medesimi e non impegnano, pertanto, le proprietà della rivista. Per la raccolta di spazi pubblicitari e di abbonamenti le società appaltatrici devono impegnarsi ad operare con la massima scrupolosità e trasparenza come da normativa vigente, senza mai ledere l'immagine di M.P. della Polizia di Stato e delle forze di Polizia e delle Istituzioni in genere.
In particolare è fatto divieto di rappresentare istanze diverse dalla realtà e di richiamarsi ad inesistenti forme assistenziali. Gli addetti alla diffusione non appartengono alla Polizia di Stato ne tanto meno ad M.P. e non possono qualificarsi come tali. Pertanto qualunque comportamento differente è da ritenersi completamente estraneo alla volontà del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti e dell'Editore e come tale va segnalato alla direzione. La NUOVE EDIZIONI S.r.l.s. ed M.P. pertanto declinano qualsiasi responsabilità per eventuali comportamenti illeciti tenuti da terzi, riservandosi il diritto di procedere legalmente al fine della tutela della propria immagine. La rivista "Polizia & Legalità" è un marchio registrato e non appartiene alla Pubblica Amministrazione.
Le informazioni custodite nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di adempiere al contratto da Lei sottoscritto. Non è prevista la comunicazione da diffusione a terzi, in conformità alla legge 675/96 sula tutela dei dati personali

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli art. 7 e 10 del decreto Legislativo 196/2003, Vi informiamo che i Vostri dati personali sono trattati dalla concessionaria di vendita indicata nella ricevuta di adesione, titolare del tratamento dei dati, e, se fornite alla nostra casa editrice anche da NUOVE EDIZIONI Srls Le finalità del trattamento dei Vostri dati sono l'invio del seguente periodico e/o eventuali proposte di abbonamento e/o elaborazione a fini statistici e/o commerciali predisposte dall'editore.
I vostri dati sono trattati con le finalità sopra esposte da addetti alla vendita e alla distribuzione.
Vi ricordiamo che in ogni momento avete il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei Vostri dati inviandoci una richiesta scritta indirizzata a:

NUOVE EDIZIONI S.r.l.s.
P.le Loreto, 9 - 20131 Milano
P.IVA C.F. 09933360969
Tel. +39 0287368337
E-mail: nuove.edizioni@mypec.eu

Le informazioni custodite nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di adempiere al contratto da Lei effettuato.
Non è prevista la comunicazione o la diffusione a terzi:in conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.

Polizia & Legalità
Organo Ufficiale del Sindacato di Polizia MP
Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti
C. F.: 93019760581
Viale Manzoni nr. 24/b - 00185 Roma
E-mail: segreteria@mpnazionale.it

Editore
Nuove Edizioni S.r.l.s.
P.le Loreto, 9 - 20131 Milano
P.IVA C.F. 09933360969
Tel. +39 0287368337
E-mail: nuove.edizioni@mypec.eu

Direttore Responsabile
Mirella Rosalia Scardina

Direttore Politico
Antonino Alletto
Segretario Generale M.P.

Vice Direttore Politico
D'Alessandri Giovanni
Segretario Nazionale M.P.

Direzione amministrativa,
Redazione,
Vendita e Pubblicità
Nuove Edizioni S.r.l.s.
P.le Loreto, 9 - 20131 Milano
P.IVA C.F. 09933360969
Tel. +39 0287368337
E-mail: nuove.edizioni@mypec.eu

Impaginazione e Grafica
Promopolice s.r.l.s.
Via Capo Peloro, 10 - 00141 Roma

Stampa
La Serigrafica Arti Grafiche S.r.l.s.
Via Toscanelli, 26 - 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02/45708456 - e-mail: info@laserigraficasrl.it

Registrazione
Registrazione Tribunale di Milano N. 74 del 23/07/2020
Iscrizione ROC 30232 del 25/09/2017

POSTE ITALIANE S.p.a. - Spedizione in A.P. - 70% - LO/MI
bimestrale (euro 20,00)

EDITORIALE

3

- LA DISCIPLINA FACILE CONTRO GLI OPERATORI DI POLIZIA SU STRADA

IL PUNTO

10

- LA SPERANZA
- IMMIGRAZIONE UN PROBLEMA PERSISTENTE
- CHE CI VEDE PROTAGONISTI INERMI

ATTUALITÀ

14

- CAN 28: DUE FIGLI DI UN DIO MINORE
- SI VINCE INSIEME
- FORZE DI POLIZIA: INAUGURATO IL NUOVO ANNO ACCADEMICO
- GIURAMENTO DEL 14° CORSO COMMISSARI TECNICI
- ANCORA TROPPA VIOLENZA SULLE DONNE
- CAPODANNO

GIURISPRUDENZA

34

- CONSIDERAZIONE IN MERITO AGLI EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2023 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CULTURA

40

- QUO VADIS DOMINE? EO ROMAM, ITERUM CRUCIFIGI

SINDACALE

44

- PROSPETTO DEI CORSI DI FORMAZIONE

FEDERAZIONE

48

- CENA DI NATALE TRA GLI ADERENTI M.P. DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO DOPO DUE ANNI DI STOP DALLA PANDEMIA

UTILITY

52

- ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

LA SPERANZA

FINE ANNO.... TEMPO DI BILANCI MA LA SPERANZA È L'ULTIMA A MORIRE

Giovanni D'Alessandri - Segretario Nazionale MP

Anno nuovo ..... problemi vecchi

Tradizionalmente il periodo finale di un anno è l'occasione per fare il resoconto e come tutti gli anni da qualche decennio a venire i conti non tornano mai, anche quest'anno, purtroppo, per la Polizia di Stato, ma più in generale per il comparto sicurezza, i conti continuano a non tornare.

Quest'anno però a differenza degli anni passati ci lascia in dono un governo politico, peraltro formato da una solida maggioranza uscito fuori da un confronto elettorale.

Da settembre ad oggi (l'anno è agli sgoccioli) , purtroppo, negli atti del governo e in quelli parlamentari non si rinviene nulla di realmente impegnativo che riguardi a 360° la questione sicurezza a partire dagli obbiettivi che un paese, che si dice proiettato da protagonista in un conteso internazionale, si vuole dare creando quegli strumenti idonei in uno dei settori basilari e strategici per lo sviluppo di una nazione.

Insomma, nulla al momento fa presagire interventi di carattere tecnico e legislativo che vadano migliorare gli strumenti di intervento e le condizioni di lavoro degli operatori del settore.

In buona sostanza, mettere mano al comparto sicurezza consisterebbe, da una parte l'adeguare alle attuali esigenze la dotazione di mezzi e la cosiddetta life long learning e dall'altra, andare a riesumare, in maniera fattiva, una politica di equiparazione dei diritti e dei doveri degli appartenenti agli eterogenei organismi che questo comparto vanno a comporre.

Cioè, riparare con idonei strumenti le differenze venutesi a creare negli ultimi decenni, sia a livello di istituti economici, di carriera, di previdenza andando ad eliminare quelle differenziazioni, ormai divenute insopportabili, tra operatori dello stesso settore che a parità di impiego si differenziano solo per il colore delle uniformi.

Per un paese moderno, mettere, se non al centro, almeno nelle priorità la sicurezza e di conseguenza la legalità, manifesta la volontà di investire su di un settore che rappresenta uno degli indicatori principali che vengono presi in considerazione dagli investitori stranieri.
Lo sforzo deve essere fatto nel senso del maggior coordinamento tra le forze di polizia, l'equiparazione economica e di carriera, immissioni in organico tali da garantire una maggiore efficienza dei servizi tramite il conseguente abbassamento dell'età anagrafica media degli operatori, unire, alla preparazione di base, un solido programma di studio continuo sulle nuove tipologie di reato che si vanno via via configurando con il progredire delle nuove tecnologie.
Questo, può e deve farlo un governo ne tecnico, ne di scopo, bensì un governo politico che, in campagna elettorale, si è speso molto sui temi della sicurezza, così come su quelli della semplificazione burocratica.
Si vuole credere e sperare (spes ultima mori) che si trovino volontà, forza, coraggio e risorse, almeno per avviare un processo che riporti al centro dell'agenda la sicurezza, e tenga nella massima considerazione, scuola, sanità ed infrastrutture come prime emergenze da affrontare con provvedimenti che diano un nuovo impulso al paese facendolo trovare pronto a cogliere le occasioni di rilancio che naturalmente conseguono ai trascorsi periodi crisi.
L'auspicio, ovviamente, che la nostra Organizzazione Sindacale può fare in queste circostanze è che l'attuale governo, finalmente politico, almeno nella fase iniziale del proprio governo, traduca in fatti ciò che tanti altri governi tecnici non hanno mai voluto attuare. E questo può concretizzarsi semplicemente con adeguate risorse economiche previste in finanziaria per la sicurezza che preveda, in modo programmatico e chiaro, una previsione di spesa che incida su uomini, mezzi, tecnologia accompagnate da norme e protocolli d'intervento.

IMMIGRAZIONE UN PROBLEMA PERSISTENTE CHE CI VEDE PROTAGONISTI INERMI

SERVONO SOLUZIONI CONCRETE E PERCORRIBILI

Dr. Alfonso Imbrò - Segretario Generale Provinciale Agrigento

Chi, come noi, lavora nella Provincia di Agrigento, isola di Lampedusa compresa, ha piena cognizione della reale situazione del c.d. fenomeno dell'immigrazione e dell'impegno costante che devono mettere in questa estenuante attività lavorativa gli appartenenti alle forze di Polizia che da anni vivono ed operano in questo lembo di terra della sicilia.
L'impressione che ha il Poliziotto medio è che i vari governi che si succedono in fondo in fondo non abbiano alcun interesse a mitigare o risolvere l'annoso problema.
Abbiamo assistito, spesso inermi, a vere e proprie tragedie, non per l'ultimo, dei bimbi che hanno perso tragicamente la loro vita durante la traversata che dalla loro terra natia li ha portati a morire in una terra che non è la loro.
Un futuro spezzato tragicamente ed inconsapevolmente, considerato che sono stati imbarcati dai

loro genitori e/o parenti più prossimi. Altro che terra promessa, dove tutto è più bello, dove ciascun essere umano può avvalersi di dei propri diritti.
Intere famiglie distrutte per il solo torto di volere creare un futuro a se stessi e alle loro famiglie attraversando il mare con mezzi fatiscenti, vessati dai cosiddetti scafisti.
Ogni tanto ci assale il dubbio amletico che la tematica non viene trattata con la giusta determinazione e con i provvedimenti necessari.
Noi conosciamo il nostro attuale Ministro dell'Interno come un serio e valente professionista della sicurezza e contiamo davvero su un suo provvedimento normativo che in qualche modo fermi questa strage di essere umani.
Noi delle forze dell'ordine non ne facciamo una questione di natura politica, ma una questione di moralizzazione della tematica. Occorre costruire in europa un meccanismo legale che consenta a questa povera gente di recarsi dove vuole in modo legale e sereno, senza che rischino la loro vita per un obbiettivo che forse non raggiungeranno mai.
L'ideale dovrebbe essere, ma sembra una vera e propria utopia, che questi esseri umani possano restare nelle loro terre di origine ed avere una vita serena in quei luoghi, basterebbe un impegno globale su questa tematica, ma sappiamo che questo oggi, può essere un auspicio, purtroppo.
Sono oltre trent'anni che accogliamo questa gente e che la vediamo soffrire nei centri di accoglienza, alcune volte, considerati i numerosi sbarchi, stipati tra di loro in ambienti angusti, in attesa di una adeguata e civile sistemazione consona ad un essere umano.

E' fin troppo facile ergersi a difensori dei nostri confini, ad esagitare gli animi sulla percezione di sicurezza nelle nostre città, fin troppo scontato, un po' meno, ma anche questa ci sembra utopico, azioni incisive volte a risolvere adeguatamente la tematica, salvaguardando questi poveri essere umani ed individuando soluzioni percorribili, compito della politica con la "P" maiuscola.
Come ad esempio rafforzare un presidio importante come è la Questura di Agrigento, immettendo personale giovane e motivato affiancato da personale che oramai è alle soglie della pensione, che, in qualche modo potrebbe trasmettere quella necessaria esperienza e professionalità nel settore acquisita nel tempo, sia con la conoscenza giuridica, ma soprattutto attraverso l'incomparabile pratica sul campo.
Questo potrebbe essere un primo passo significativo verso una delle necessità sul campo, evitando, inoltre centinai di aggregazioni dispendiose e dispersive in termini di professionalità.

CAN 28: DUE FIGLI DI UN DIO MINORE

Marcello Rodano - Segretario Generale Provinciale di Catania

Dr Marcello Rodano
segretario generale
Provinciale di Catania

In data 27 ottobre u.s. un Canadair avente sigla Can 28, impegnato in un'attività antincendio sul monte Calcinara in quel di Linguaglossa, durante quello che avrebbe dovuto essere l'ultimo lancio di acqua sulle fiamme, è andato a schiantarsi al suolo esplodendo all'istante.
Le immagini del video di quella tragedia, immediatamente divulgate in rete, hanno mostrato in tutta la loro crudele schiettezza gli ultimi istanti di vita dei due valorosi piloti, i quali sono andati incontro ad un fato famelico e proditorio che si è fatto beffe della loro perizia forgiata da una pluridecennale esperienza di volo.
Confesso che rimasi particolarmente colpito, come uomo e come esponente emerito di una forza di polizia, l'aver toccato con mano, o meglio, visto con gli occhi, la scena di questi due ardimentosi operatori di protezione civile che dopo aver planato in scivolata d'ala sull'ultimo e residuo focolaio d'incendio, rendendosi probabilmente conto di essere troppo vicini al suolo, hanno tentato disperatamente di evitare un crinale, schiantandosi tuttavia al suolo in una pirotecnica e deflagrante palla di fuoco.

Il mio primo pensiero, dinanzi al citato video, si rivolse a quei poveri e ignari familiari a cui, la legge impietosa della globalizzazione informatica avrebbe verosimilmente propinato le immagini degli ultimi istanti di vita dei propri cari, prima ancora di averne avuto notizia ufficiale da quegli organi istituzionali che, se non altro, avrebbero adottato le adeguate delicatezze deontologiche ed umanitarie che si ha l'accortezza di profondere nel porgere una così ferale notizia.

Ma il tritacarne internautico, si sa, non si inceppa neanche dinanzi a considerazioni affettive ed emozionali, perché viviamo nell'era del primato del tempo reale, della notizia a tutti i costi, qualunque essa sia e qualunque riverbero essa possa avere, ed anche questo è uno dei tanti rovesci della medaglia che ci viene servito dalla civiltá 2.0 in cui siamo immersi.

Le ulteriori frammentarie notizie divulgate di lì a poco da varie testate on line, riportarono poi l'ulteriore straziante particolare del mancato rinvenimento, sui luoghi della tragedia, dei corpi dei due sfortunati aviatori le cui spoglie, verosimilmente, vennero fagocitate dalle fiamme, quasi a volersi vendicare di chi aveva osato opporsi alla loro azione distruttrice e implacabile.

I notiziari televisivi di quel giorno, in veritá solo nell'edizione pandriale, riportarono la notizia in termini descrittivi, asettici e quasi in guisa di una triste e doverosa giaculatoria, non soffermandosi minimamente sullo zelo e sul senso del dovere che avevano indotto i due piloti a sacrificare le loro vite in uno slancio di generosa abnegazione.

In verità, ritenni, in quelle prime ore, che nei giorni a venire si sarebbe assistiti ad una doverosa prassi, da parte di molte cariche istituzionali di grado elevato, di devoto omaggio alla memoria di questi due figli d'Italia morti per la difesa di un lembo del suo territorio o, per lo meno, ritenni ineluttabile e insopprimibile un'adeguata enfasi mediatica che si sarebbe avuta, di lì a poco, sulle loro eroiche gesta.

Per tutta risposta, viceversa, l'indomani diverse testate giornalistiche fecero a gara, sempre nell'ottica di un'infomania da strillone dispensatore di morbose e succulente curiosità, a divulgare, senza il benchè minimo pudore, la notizia dell'incidente aereo occorso alcuni decenni prima ad uno dei due piloti di Can 28, la cui colpa, a quanto pare, era stata quella di esserne uscito vivo, a differenza del suo sfortunato compagno di pattuglia che in quell'incidente aveva perso la vita.

E, a sottolineare tale "peccato" originale, venne anche riportata l'insensata e fuori contesto notizia

dell'appartenenza politica del padre del citato pilota, ex sindaco di un comune del comasco.
D'altronde, in una società in cui bisogna sempre trovare ad oltranza responsabilità personali dinanzi all'evenienza di terremoti, maremoti, valanghe, trombe d'aria e catastrofi affini, non bisogna meravigliarsi più di tanto se un caduto nell'adempimento del suo dovere veniva esposto alla gogna perchè diversi decenni prima aveva osato salvarsi da un catastrofico incidente in cui il suo compagno di pattuglia ci aveva rimesso la vita, a prescindere di chi fosse stata la colpa.
E fu mortificante, per la mia sensibilità, prendere atto che in un'Italia sempre pronta a versare lacrime di commozione anche dinanzi ad un melenso talk show di Maria De Filippi, la morte di questi due servitori della collettivitá, col passare dei giorni, imboccò sempre più la via dell'oblio, che tutto copre e tutto annulla.
Mi fu straziante visionare il video delle esequie, pubblicato sull'account fb da una familiare di uno di loro, celebrate per forza di cose senza salme, nell'angoscia palpabile dei parenti più stretti, così come furono toccanti e intrise di dolorifico sgomento le parole di quell'anziano genitore che decantò la scelta professionale del proprio figlio che aveva lasciato l'Aeronautica Militare al fine di combattere un nemico rappresentato, non da uomini dalla divisa di un colore diverso dal proprio, bensì da un fuoco assassino che spesse volte ha ucciso i propri simili.
E mi piace pensare alla spensierata allegria che questi due valorosi figli d'Italia si concedevano ogni volta che riuscivano in tale lodevole e altruistica impresa, consci di aver contribuito a ridare serenità e speranza a chi era stato sottratto dall'incombente minaccia del fuoco.
Non una parola venne spesa, da chi ne avrebbe potute dire tante, sulle incognite e sui pericoli che gli addetti ad un servizio aereo antincendio affrontano diuturnamente durante l'assolvimento delle loro pericolose missioni.
Non un semplice pensiero divulgato sui media televisivi nazionali, fu rivolto a questi angeli del cielo che, a differenza dei loro colleghi delle compagnie aeree, si librano in volo senza la benchè minima

assistenza di una torre di controllo che gli indichi rotta, velocità dei venti e altitudine dal suolo, dovendo improvvisare, di volta in volta, piano di volo, altitudine di sgancio, itinerario di risalita e direzione da mantenere in assenza di visibilità fra le volute di fumo.

Se c'è un lavoro in cui la banalizzazione del diuturno e ardimentoso eroismo è prassi consolidata, questo è il lavoro dei piloti di aerei in attività antincendio, il cui sacrificio si estrinseca anche in rinuncia forzata alle ferie nei periodi estivi e in lunghi periodi di consegna nelle basi in attesa del prossimo allarme.

Tutte queste considerazioni, nonché l'immagine sempre viva di quel padre straziato, privato finanche di una salma su cui piangere la morte del proprio figlio, mi indussero a farmi latore presso diverse autorità locali, in qualità di segretario provinciale di un sindacato di polizia, della proposta di un riconoscimento formale a questi due nostri sfortunati connazionali che desse, se non altro, un minimo di conforto solidaristico ai loro familiari.

Proposi, ad autorevoli maggiorenti istituzionali, l'apposizione di una lapide celebrativa o finanche la concessione postuma di una cittadinanza onoraria di un qualche comune dell'hinterland etneo, ma, al di là delle assicurazioni di circostanza, nessun esito sortirono le mie accorate istanze.

D'altronde, si sa, i sindacati di polizia, al di fuori dei loro ambiti statutari, hanno scarsi margini di manovra e, forse, il loro spirito d'iniziativa su ciò che deroga dai loro precitati perimetri, suscita diffidenza se non insofferenza, ragion per cui i miei appelli, peraltro scevri di riverberi politico-elettorali, non ebbero alcun appeal su chi di dovere e di tanto ho preso mestamente atto.

Con queste mie modeste e riduttive parole avverto quindi il desiderio di supplire, pur nella modestia dei mezzi di un articolista di una rivista di polizia, alla disinvoltura e all'indifferenza di una pubblica opinione che poco o nulla ha saputo del sacrificio di due eroi di nome Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone.

Essi vivono nei cieli blu di quegli aviatori che non moriranno mai e i loro nomi sono impressi a caratteri di fuoco nel libro invisibile dei prodi. ONORE A LORO!

SI VINCE INSIEME

Alessandro Chiolo*

*ALESSANDRO CHIOLO

Nasce a Palermo il 19 marzo 1974, si diploma al Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" nel 1992 e si laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo nel 1998 con la votazione di 110/110.
Insegna presso il liceo Scientifico Statale "Ernesto Basile" di Brancaccio a Palermo, dove è anche referente per la Legalità e responsabile del giornale di Istituto.
Dal 2005 si occupa di progetti di legalità presso le scuole dove viene spesso coinvolto come formatore.
Nel 2015 pubblica il suo primo libro dal titolo: "Nome in codice: Quarto Savona 15, km.100287 e oltre" per la casa editrice Qanat.
Nel 2018 pubblica il suo secondo libro dal titolo: "Squadra Mobile Palermo, l'avamposto degli uomini perduti" per Navarra Editore.
Nel 2019 partecipa come insegnante ed esperto al progetto "Scrivere di Mafia – residenza letteraria", trattando dei libri di inchiesta, reperimento e verifica delle fonti, ricerche d'archivio, realizzazione di interviste, consultazione di atti processuali, e ricostruzione e collocazione storica.
Nel 2020 pubblica il suo terzo libro dal titolo: "Dietro ogni Lapide: morti per mafia, vivi per amore" per Navarra Editore.
Dal 2021 è socio ANPS, sezione di Monreale.

Ho deciso, questa volta, di scrivere qualcosa di diverso. Sposto, provvisoriamente il focus dei miei articoli, "epochizzo", al momento, il percorso storico che stiamo compiendo attraverso i numeri della nostra rivista sulla lotta alla mafia degli anni '80 e '90, per dedicarmi ad una riflessione a mio avviso necessaria che con coerenza inserisco proprio all'interno del nostro percorso.
"Conoscere la storia della lotta alla mafia serve anche a questo, da un lato fare memoria, dall'altro affinare il proprio fiuto, le proprie capacità per ri-conoscere il marcio mimetizzato nel bello".
Il virgolettato appena citato riporta la chiusura del mio precedente articolo, in cui avevo par-

lato della "Palermo come Beirut" del 1983; la Palermo del precedente articolo era la Palermo dell'indifferenza, era la Palermo che aveva guardato, quasi come spettatore assente, tutto quel sangue versato sulle proprie strade e sulle proprie piazze. In questo articolo voglio mettere in evidenza quel connubio, a mio avviso essenziale al giorno d'oggi, tra istituzione scolastica e forze dell'ordine, quel connubio necessario e fondante di una coscienza che impedisca il ripresentarsi di quegli anni, che impedisca il perpetuarsi di un sentimento di indifferenza in quelle giovani generazioni che oggi, figlie di giovani cresciuti proprio negli anni '80, hanno il dovere e il diritto di conoscere e combattere. Conoscenza, memoria e coscienza si fondono insieme prendendo spunto da una sinergia tra attori diversi della società civile che giocano una partita critica contro il malaffare e le mafie (intese sia come forza militare ma soprattutto come "mentalità" del sottosviluppo). Proprio il dott. Chinnici, nella sua lungimiranza, aveva capito e compreso, oltre la necessità di una interrelazione tra magistrati, destinata a concretizzarsi nel pool, che la lotta alla mafia si fa su più fronti, uno relativo alla repressione ed uno relativo alla formazione. Il dott. Chinnici infatti, amava parlare anche ai giovani; in tempi in cui di mafia non si dibatteva, lui voleva parlare alle nuove generazioni perché credeva che da lì potesse partire quella "mobilitazione delle coscienze" necessaria per infliggere alla mafia il colpo mortale e definitivo. Negli anni '80 quello che faceva il dott. Chinnici era di fatto una rarità che solo grandi personalità dall'ampio respiro umano potevano immaginare e non è un caso, da questo punto di vista, che anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, qualche volta, avesse voluto soffermarsi a parlare con i giovani studenti nelle scuole. Per dovere di cronaca va anche detto che dall'altro lato (cioè quello dell'Istituzione scolastica), era raro trovare docenti che curassero quegli stessi aspetti; la scuola di quegli anni era forse più una scuola attenta ad altro, che non aveva pienamente compreso l'importanza di una "educazione civica militante" da far vivere sul campo.

Oggi è cambiato davvero tanto, nelle scuole e anche nei rapporti che le scuole hanno con il territorio, con le forze dell'ordine e con quella sensibilità e "tensione civile" che provano a trasmettere ai ragazzi. Scrivo questo articolo perché la scuola è iniziata da pochi mesi e ci troviamo nel bel mezzo delle attività dedicate all'educazione civica e alla legalità, che annualmente vengono pianificate. Essendo referente alla legalità nel mio Liceo, sento la necessità di sottolineare quanto importanti siano queste attività e quanto gravoso e pieno di responsabilità sia, di conseguenza, organizzarle. Ogni Istituzione sceglie annualmente i percorsi che intende seguire, progettando una serie di incontri, visite guidate e percorsi formativi che abbiano l'obiettivo di contribuire alla formazione dei nostri ragazzi come cittadini attivi e responsabili.

La cultura è sempre stata la vera arma necessaria contro il malaffare e la mentalità mafiosa ed oggi, questa consapevolezza porta finalmente gli attori scolastici a sentire forte l'esigenza di contribuire a formare quelle coscienze che potranno e dovranno, successivamente, mobilitarsi. Formare coscienze per rendere veramente liberi i nostri giovani, formare coscienze per comprendere quanto la vera libertà non sia anarchia ma piuttosto rispetto delle regole comuni della società civile, formare coscienze per comprendere che il vile atteggiamento di un

L'ORA

STRAGE MAFIOSA

VIA PIPITONE, ORE 8 / Fatta esplodere a distanza col telecomando una 126 imbottita con 100 chili di tritolo

ASSASSINATO il giudice Chinnici

Altri tre morti: due carabinieri di scorta e il portiere dello stabile - 14 feriti tra cui alcuni bambini

Manifestazione dei sindacati alle 17 in piazza Massimo

L'avvertimento è allo Stato

solo individuo ha delle ripercussioni sull'intera nostra società.
Credo che mai come in questo momento storico si senta l'esigenza di proiettare i nostri giovani in una dimensione di responsabilità, legalità e giustizia che ahimè, spesso, è deficitaria, non conosciuta e non riconosciuta. Certo, se si pensa agli anni di cui parlavamo prima, quando tutta questa attenzione non esisteva, è indubbio che si siano fatti degli enormi passi in avanti, ma ancora c'è tanto da fare e tanto da lavorare. Per "affinare il proprio fiuto e riconoscere il marcio della nostra società" dobbiamo prima far conoscere ai nostri giovani "il bello", dobbiamo lavorare sulla percezione della cultura come amore per il bello, dobbiamo far riconoscere la bellezza della e nella nostra società, del nostro essere persone e cittadini al fine di fare conseguentemente riconoscere il "puzzo" del malaffare, delle storture e dell'inganno. È per questo che è necessaria una forte sinergia tra scuola e forze dell'ordine, da una parte mettere i nostri giovani dinnanzi doveri e responsabilità e dall'altro fare comprendere loro quanto il sacrificio di chi ha creduto nei valori della legalità e della Giustizia, abbia spesso comportato sacrifici estremi. È in quest'ottica ed in questa prospettiva che la "memoria" va fatta, non semplicemente raccontata, ma vissuta. Memoria e conoscenza sono a mio avviso alla base della formazione della coscienza ed è per questo che ad esempio, io nel mio piccolo e nella mia scuola, da una parte incentivo progetti con la Polizia e dall'altro porto testimonianze di vita vera e vissuta che possano raccontare ai ragazzi, non per sentito dire, da una parte la bellezza e la responsabilità di determinate scelte, dall'altra le nefandezze e la ferocia della mafia. Se qualche speranza abbiamo di debellare il fenomeno delle mafie, è questa a mio avviso la strada da seguire. Occorre lavorare simbioticamente sulla mentalità, sull'etica. La scuola come avamposto di legalità sul territorio, in ogni dove, in ogni quartiere di ogni città, in ogni anfratto dove, se non arriva lo Stato con le sue strutture e le sue risorse, arriva di controcanto la criminalità con la sua ricerca di manovalanza e guadagni facili.
Si vince insieme, attraverso una sinergia di forze, di ideali e di sogni. Insegniamo ai nostri giovani a coltivare sogni e speranze, offriamo un'alternativa anche nelle zone più lontane e remote della nostra società, facciamo loro vedere che i confini del loro essere cittadini si estendono oltre quelli che qualcuno vorrebbe fargli credere, facciamo loro capire che lo studio, il sacrificio, la passione, sono elementi fondanti del nostro essere; portiamo i nostri giovani a pensare con le loro teste, a diffidare da chi propina "piatti pronti". Solo in questo modo avremo ragazzi consapevoli e realmente "vivi", teste pensanti e "critiche", capaci di giudicare e di scegliere realmente da che parte stare.

FORZE DI POLIZIA: INAUGURATO IL NUOVO ANNO ACCADEMICO

La mattina del 12 dicembre del c.a., alla presenza del presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, si è svolta, a Roma, la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia.
All'evento, nell'auditorium intitolato al prefetto Carlo Mosca, per molti anni docente della Scuola, erano presenti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Lamberto Giannini. Presenti inoltre i vertici dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria e le personalità del mondo politico, istituzionale e accademico.

Al saluto del direttore della Scuola Giuseppe La Gala, che ha aperto la cerimonia, ha fatto seguito l'intervento del ministro dell'Interno Piantedosi che ha sottolineato "Questa Scuola è la sede dell'alta formazione delle forze di polizia, è la Scuola di coordinamento luogo tangibile in cui la funzione di polizia si riconosce moderna, democratica e plurale".
"Questa Scuola - ha proseguito il Ministro - è la casa delle più elevate professionalità nell'ambito delle forze di polizia è un'istituzione che nel corso degli anni ha saputo affermarsi come modello anche nel piano internazionale. Chi frequenta queste aule riceve non solo nuove cono-

scenze professionali ma anche un quadro valoriale relativo ad un modello ben preciso di fare sicurezza".
"Fare sicurezza - ha continuato il ministro dell'Interno - non significa oggi guardare solo all'andamento della delittuosità, fare sicurezza è creare una cornice entro la quale ogni cittadino possa sentirsi meno insicuro e costruire un ambiente dove ciascuno possa esercitare i propri diritti".
I presenti hanno poi assistito alla prolusione del presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, dal titolo "La Corte costituzionale e la sicurezza dei diritti ".
È stato, infine, il Ministro Piantedosi a dichiarare aperto l'anno accademico 2022-2023.
Attualmente alla Scuola si stanno svolgendo il 48° corso di analisi criminale e il 38° corso di alta formazione per i funzionari ed ufficiali di livello dirigenziale delle Forze di polizia italiane e straniere. Quest'anno partecipano al corso di alta formazione 19 frequentatori delle Forze di polizia nazionali e 5 uditori stranieri, rispettivamente della polizia colombiana, peruviana, slovacca, albanese e brasiliana.
La Scuola cura l'alta formazione di dirigenti, direttivi ed ufficiali delle forze di polizia, sviluppando la diffusione della cultura del coordinamento e della cooperazione transfrontaliera, anche attraverso l'ammissione di funzionari e di ufficiali superiori di polizia provenienti da altre nazioni. A tal fine vengono organizzati corsi di alta formazione, di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e di cooperazione internazionale, di analisi criminale e di aggiornamento per esperto per la sicurezza. Inoltre sono predisposti incontri e convegni di studio, con la collaborazione di Università, istituti culturali ed enti specializzati sia italiani che stranieri.

GIURAMENTO DEL 14° CORSO COMMISSARI TECNICI

Si è concluso a Roma il 15 dicembre c.a., presso la Scuola superiore di Polizia, il 14° corso per commissari tecnici della Polizia di Stato.

Questa mattina, nell'aula "Vincenzo Parisi" dell'Istituto, i 61 frequentatori del corso hanno ricevuto dal capo della Polizia Lamberto Giannini, la sciarpa azzurra, simbolo di direzione e di responsabilità del personale.

Ad accompagnare i nuovi commissari il direttore della Scuola, Anna Maria Di Paolo, che con il suo discorso ha introdotto la rituale consegna: "Non vi nascondo di essere particolarmente legata a questi ragazzi e nel provare l'orgoglio di vederli pronti a raggiungere le sedi di destinazione per assumere la piena responsabilità del servizio sono anche un po' dispiaciuta. Sono stati splendidi compagni di un viaggio lungo un anno, intenso, appassionante e ricco di gratificazioni. In questi mesi li ho visti crescere e confrontarsi in modo estremamente po-

sitivo con la realtà di un'istituzione molto diversa dagli ambienti accademici e professionali che hanno sin qui contraddistinto la loro formazione".
Un momento molto significativo per i commissari tecnici è stato quello della pronuncia del giuramento di fedeltà alla Repubblica, con il quale si sono impegnati ad osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato.
Il prefetto Giannini, dopo aver consegnato ai neocommissari la sciarpa azzurra, nel suo intervento conclusivo ha sottolineato che "Questo corso per

noi è stata una sfida importante, qui sono arrivati dei ragazzi che sono anche dei professionisti, laureati nelle migliori università d'Italia. Non avevamo bisogno di insegnare loro a fare i chimici o gli psicologi, ma dovevamo fargli conoscere la polizia; la sfida era quella di farli entrare nella nostra famiglia, farli appassionare al nostro lavoro e far capire loro quanto saranno utili in tutte le nostre attività future nelle varie branche operative e in ogni settore, e penso che abbiano colto perfettamente il nostro intento".

Poi il Capo della Polizia ha aggiunto: "Siete dentro una istituzione importante del nostro Paese; la Polizia di Stato è una organizzazione che appartiene ai cittadini italiani ed è pronta a impegnarsi in ogni momento e cerca di essere utile per garantire sempre un servizio. È un percorso che iniziate oggi a fare che vi assicuro sarà entusiasmante, c'è una linea continua che ci unisce che è quella della nostra amministrazione, del valore del nostro lavoro e dell'amore per il nostro lavoro e bisogna essere assolutamente fieri di questo. Il nostro è un lavoro in cui bisogna assumersi delle responsabilità, e sappiate che c'è chi ha fatto questo arrivando finanche a sacrificare il bene più prezioso che è quello della vita. Avete vissuto un anno intenso - ha concluso il Prefetto - lo ricordiamo tutti il periodo che abbiamo vissuto qui alla Scuola superiore, si creano dei legami che sono indissolubili perché sono amicizie che vanno avanti nel tempo".

La cerimonia è stata seguita, in videocollegamento, dai vertici del Dipartimento della pubblica sicurezza e dai familiari dei frequentatori che non hanno potuto essere presenti a Roma.

Ora i neocommissari tecnici, con un'età media di 31 anni, si accingono a raggiungere le sedi di assegnazione per prestare il loro servizio professionale.

Si tratta di biologi, chimici, fisici, ingegneri e psicologi, che si occuperanno dei diversi settori funzionali a tutta l'attività di Polizia.

COSTA SMERALDA.

Italia, Francia, Spagna e Isole Baleari

CABINA INTERNA

COSTA SMERALDA	03/03/2023

Civitavecchia / Roma

7 giorni a bordo di Costa Smeralda

A PARTIRE DA

€606

per persona | Tasse, Mance e Assicurazione sanitaria e annullamento incluse

Contattaci in agenzia 0721805749

http://www.viaggilisippo.it/

Costa

ANCORA TROPPA VIOLENZA SULLE DONNE

Francesco Pira*

* Prof. Francesco Pira
Professore Associato
di Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi
Delegato del Rettore
alla Comunicazione
Coordinatore Didattico del Master
in Esperto della Comunicazione
Digitale per PA e Imprese
Università degli Studi di Messina

"Quando si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, bruciano, seppelliscono, terrorizzano le donne, si distrugge l'energia essenziale della vita su questo pianeta". Cosi Eve Ensler, drammaturga statunitense, descrive il maltrattamento e la veemenza che tanti uomini consumano sulle donne.

Come ogni anno siamo chiamati a partecipare ad incontri e a conferenze nelle scuole per cercare sensibilizzare su un tema piuttosto caldo della nostra società che è quello della violenza sulle donne. Molto spesso, da uomo ho provato vergogna per la cattiveria e la crudeltà esercitata gratuitamente sulle donna.

Stiamo vivendo una situazione terribile che vede le vittime solo come dei numeri. Le donne che sono morte erano esseri umani che avevano voglia di vivere la loro vita e avevano voglia di esprimere sé stesse, ma ad un certo punto l'uomo, lo stesso con cui hanno deciso di percorrere un pezzo di strada insieme, decide di ucciderle e di eliminarle. Purtroppo, nella narrazione sia dei media che sui social si scatenano delle vere e proprie discussioni e a contare sono solo le cifre e i dettagli più orribili.

Addirittura la vittima sembra scomparire per dare spazio alla grande capacità del carnefice di compiere questa specie di "opera d'arte" del crimine. Personalmente, da anni cerco di fare divulgazione su questo tema e sulle devianze della rete, intraprendendo una vera e propria battaglia. Cerco

di veicolare messaggi costruttivi, facendo passare l'idea che se a parlare di violenza sulle donne è un uomo c'è differenza.
Quando è un uomo a parlare di violenza significa che ha assorbito il problema fino in fondo, perché capisce e comprende che di questo è necessario discuterne sempre.
In passato, ho avuto modo di spiegare che l'avvento dei social network ha cambiato il nostro modo di rapportarci con gli altri. Infatti, sappiamo che i social sono luoghi di costruzione identitaria. Ambienti virtuali in cui definiamo la nostra intimità, la nostra sessualità e andiamo a consolidare il genere.
In questi ultimi anni, l'aspetto più tragico è che tutti siamo impegnati in questa inarrestabile ricerca della rappresentazione che meglio si adatta alle nostre esigenze, ai nostri desideri e che allo stesso tempo ci permette di essere come il nostro pubblico di riferimento vuole. Quindi abbiamo assistito, con il passare del tempo, ad un vero e proprio consumo di corpi e di relazioni.
Ci sono legami che puntualmente vengono scartati quando non sono più corrispondenti a quello che vogliamo. Non perdiamo tempo e andiamo a vivere in quella sorta di "comunità guardaroba" che poi alimenta processi che non sempre vengono accettati dal partner.
In particolare, questo produce una serie di problemi che riguardano anche la convivenza e l'allontanamento, poiché tutto si può trasformare in violenza. Mi ha colpito l'episodio accaduto ad una donna ucraina che è scappata dalla guerra ed è riuscita a fuggire dalle bombe, ma è stata uccisa brutalmente dal suo partner.
Noi dobbiamo lavorare sulle nuove generazioni per cercare di evitare quelle devianze che possono in qualche modo distruggere non solo del corpo di una donna, ma anche la sua mente.
Penso per esempio al revenge porn che consiste nella diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Si tratta di contenuti nati per rimanere privati e che invece senza il consenso delle persone poi vengono inviati sui social network o sulle chat di messaggistica istantanea. Le persone protagoniste di questi video possono arrivare a commettere gesti estremi e i casi di cronaca sono numerosi.
Riflettiamo sui dati del sexting, del cyberbullismo e sugli hater (i leoni da tastiera). La percentuale di donne offese attraverso l'odio sul web è altissima.
In questo quadro di odiatori seriali c'è una volontà precisa: offendere non solo il corpo ma la donna in quanto donna. Dobbiamo aggiungere il body shaming che si abbina al fatto che noi "vetrinizziamo" il nostro corpo. Questo fenomeno consiste nel colpire il corpo che non riteniamo bello e lo comunichiamo a tutto il mondo senza ritegno, attraverso i nostri commenti sulle piattaforme virtuali o tramite messaggi. Una forma di violenza molto grave e lesiva dell'individuo che si sente offeso e prova vergogna.
Le nuove tecnologie, che potevano essere uno strumento di condivisione di valori e contenuti, sono diventate uno strumento preoccupante di violenza sulle donne che non subiscono solo la violenza fisica ma anche quella psicologica.
Tantissimi sono gli stupri che vengono filmati e postati in rete. Frame terribili che possono devastare l'equilibrio psichico di una donna oltre al suo corpo. Noi non possiamo permettere che questa brutalità proceda con passo inarrestabile, non possiamo continuare a pensare che ogni atto compiuto possa passare inosservato.
Credo poco alle date in cui noi andiamo a celebrare e a parlare della violenza sulle donne. Dobbiamo parlarne tutti i giorni e non c'è un solo giorno in cui dobbiamo rinunciare a fare una battaglia contro la liberta, la violazione della privacy, l'offesa del nostro corpo, della nostra mente, del nostro cuore e della nostra anima.
Dobbiamo affrontare questo problema dove possiamo e come possiamo e non dobbiamo avere paura di denunciare qualunque forma di sopruso contro le categorie più fragili. Come sosteneva Isaac Asimov, scrittore russo, "La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci" e noi dobbiamo essere in grado di opporci con coraggio al male che abita la nostra società.

CAPODANNO

Tornano anche quest'anno i consigli degli artificieri della Polizia di Stato per festeggiare in sicurezza l'arrivo del nuovo anno ed utilizzare, in modo responsabile e consapevole, i fuochi d'artificio che coloreranno la notte di Capodanno.
È importante ricordare che i "botti di capodanno" vanno acquistati solo dai rivenditori autorizzati e devono esporre il marchio CE, garanzia di conformità ai requisiti di sicurezza delle norme attuali. Verificate inoltre se nel vostro comune sia in atto un'ordinanza che ne vieta totalmente l'utilizzo.
Usateli all'aperto, lontano da oggetti potenzialmente infiammabili e possibilmente a distanza dai bambini. Anche una piccola scintilla può causare incendi e danni ingenti alle abitazioni.
Ricordate che è assolutamente vietato comprare i cosiddetti "botti illegali" o presunti tali. I fuochi

artigianali e senza i previsti certificati sono pericolosi per voi e per chi vi sta vicino. Non è infatti possibile prevederne la carica o i tempi di reazione dell'innesco. La loro esplosione può arrecare anche gravissime lesioni.
Un occhio di riguardo, infine, anche ai nostri amici animali, soprattutto quelli a quattro zampe che sono sensibili alle luci e ai rumori causati dall'esplosione degli artifici pirotecnici. Evitate di lasciarli in giardino o in luoghi esposti, non fateli restare mai soli, se hanno paura distraeteli e giocate con loro. In vostra assenza chiudete bene le finestre, cercando di tenere il posto il più sicuro possibile, nascondendo eventuali oggetti con cui potrebbero farsi del male ed assicuratevi che non ci siano possibilità di fuga.
Divertitevi responsabilmente e passate un buon Capodanno.

Auguri di buon anno dalla Polizia di Stato.

POLIZIA COLLECTION

La presente collezione è pensata per la Polizia di Stato, amministrazione civile ad ordinamento speciale, prima Forza di Polizia a competenza generale.
Dal 1852, anno della sua fondazione, ha percorso un lungo cammino segnato da tappe storiche e sociali importanti, nel corso del quale ha rappresentato un rinnovato e costante presidio di legalità, un'istituzione moderna ed efficiente, sempre a fianco del cittadino.
Non è un caso, infatti, che nella legge di riforma della Polizia del 1°aprile 1981, n. 121 tra i suoi compiti istituzionali sia riportato, in primis, l'esercizio delle proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, dei quali è chiamata a sollecitarne la collaborazione. La Polizia di Stato tutela l'esercizio delle libertà e dei diritti della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità.
Ad essa è affidato il compito di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati. In caso di calamità ed infortuni è chiamata al soccorso pubblico.
Sulla penna è raffigurata l'aquila, simbolo di primato e di regalità. Da sempre legata al patrimonio araldico della Polizia di Stato, dal 2019 caratterizza tutti i nuovi distintivi di qualifica del personale. Il simbolo è stato delineato nel rispetto della tradizione araldica italiana, attualizzandone il disegno, ma conservando i tratti di eleganza e maestosità propri del rapace: ali spiegate, zampe divaricate, coda folta, piumaggio ben evidenziato, capo ornato dalla corona murata di cinque torri visibili, simbolo dell'ordinamento repubblicano. Al centro del petto, lo scudetto con il monogramma R I, acronimo della Repubblica Italiana.
Nel segno dell'Aquila, oggi come ieri, le donne e gli uomini della Polizia di Stato, guidati dall'esempio dei loro caduti e fedeli al motto "sub lege libertas", con passione, impegno, affidabilità e umanità lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza delle nostre comunità.

PRESTIGE collection

Prodotto artigianale, realizzato in preziosa resina italiana blu striata. Sulla clip in argento (impreziosita da una smaltatura in blu), è incastonata l'aquila in bronzo. Anche l'anello in argento, posto sul cappuccio, è smaltato a mano e su di esso è incisa la scritta Polizia in alto/basso rilievo. La collezione è proposta nella versione stilografica (con caricamento a cartuccia o converter) e roller.

POLIZIA PRESTIGE STILOGRAFICA
~~PREZZO AL PUBBLICO: € 369,00~~
PREZZO IN CONVENZIONE: € 221,40

POLIZIA PRESTIGE ROLLER
~~PREZZO AL PUBBLICO: € 355,00~~
PREZZO IN CONVENZIONE: € 213,00

ELEGANCE collection

La versione Elegance, così come la Prestige, è realizzata in preziosa resina italiana blu striata e anche qui, la clip in argento è impreziosita da una smaltatura in blu, con incastonata l'aquila in bronzo. L'anello in argento, posto sul corpo della penna, è smaltato a mano e su di esso è incisa la scritta Polizia in alto/basso rilievo. La collezione è proposta nella versioni:

POLIZIA ELEGANCE STILOGRAFICA
~~PREZZO AL PUBBLICO: € 269,00~~
PREZZO IN CONVENZIONE: € 161,40*

POLIZIA ELEGANCE ROLLER
~~PREZZO AL PUBBLICO: € 259,00~~
PREZZO IN CONVENZIONE: € 155,40*

POLIZIA ELEGANCE SFERA
~~PREZZO AL PUBBLICO: € 249,00~~
PREZZO IN CONVENZIONE: € 149,40*

POLIZIA ELEGANCE SFERA BUSINESS
~~PREZZO AL PUBBLICO: € 253,00~~
PREZZO IN CONVENZIONE: € 151,80*

MARLEN ITALY

0818938829 marlen@marlenpens.com marlenpens_official marlenitalia

SLIM collection

La versione Slim, più leggera e più sottile, è realizzata in preziosa resina italiana blu striata. Anche qui, la clip in argento è impreziosita da una smaltatura in blu, con incastonata l'aquila in bronzo. L'anello, posto sul corpo della penna, è smaltato a mano e su di esso è incisa la scritta Polizia in alto/basso rilievo. La collezione è proposta nelle versioni:

POLIZIA SLIM STILOGRAFICA
~~PREZZO AL PUBBLICO: € 165,00~~
PREZZO IN CONVENZIONE: € 99,00*

POLIZIA SLIM ROLLER
~~PREZZO AL PUBBLICO: € 155,00~~
PREZZO IN CONVENZIONE: € 93,00*

POLIZIA SLIM SFERA
~~PREZZO AL PUBBLICO: € 145,00~~
PREZZO IN CONVENZIONE: € 87,00*

CONSIDERAZIONE IN MERITO AGLI EMENDAMENTI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Avv. Luisa Cicchetti - Patrocinante avanti alla Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori

Studio Legale Cicchetti
Avv. Luisa Cicchetti
Patrocinante in Cassazione
Largo Bernardino da Feltre, 1
00153 ROMA
Tel. +39 06.89534300 - Fax +39 06.64563077

In linea con quanto oggetto dei nostri scritti, in prossimità della manovra finanziaria del 2023, vengono riproposti argomenti, da decenni inesitati, quali:

^"Rifinanziamento del fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

^"Misure perequative in materia di previdenza per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Nonché, oggetto del nostro ultimo intervento in questa assise, al fine di valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, lo stanziamento di congrue risorse da utilizzare per le indennità accessorie da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Ancora, la previsione di una Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare.

Minimo comune denominatore dei superiori emendamenti, è rappresentato dall' evidenza di strumenti "complementari" che affianchino l'assicurazione previdenziale ed assistenziale erogata da INPS. La suddetta lettura rievoca il concetto della c.d"pensione complementare" istituto previsto da nostro ordinamento e mai realizzato. Destinatari di detto incompiuto, sono in particolare tutti appartenenti alle Forze di Polizia o Militari, dunque ricadenti nel comparto "difesa e sicurezza", assunti successivamente al 31.12.1995 od aventi a quella data una anzianità di servizio inferiore ai 18 anni. A normativa vigente, quindi, per il periodo post 1995, gli appartenenti saranno interessati dal sistema di calcolo contributivo della pensione, come noto, recante un trattamento a regime peggiorativo rispetto a quello che aveva a liquidarsi col sistema retributivo vigente fino alla "Riforma Dini" del 1995.

Si osserva che, proprio in virtù della diminuzione del trattamento pensionistico atteso dopo la rifor-

ma del 1995, il Legislatore ha previsto, accanto la previdenza obbligatoria, il cosiddetto "primo pilastro", anche un "secondo pilastro" di previdenza e, cioè, la previdenza complementare, da attuarsi con i fondi pensione. Lo scopo formalmente dichiarato e canonizzato dal Legislatore era quello di permettere ai lavoratori, penalizzati dai nuovi sistemi di calcolo della pensione, un'integrazione del trattamento di base, per riportarlo a valori pari a quelli cui hanno avuto diritto i loro colleghi per i quali era stato mantenuto il sistema di calcolo retributivo.

La previdenza complementare avrebbe dovuto rappresentare il secondo pilastro del sistema pensionistico, il cui scopo, precipuo ed animus legislatoris, è quello di erogare più elevati livelli di copertura previdenziale rispetto a quelli offerti dal sistema pubblico, a fronte delle varie riforme previdenziali che hanno abbattuto, negli anni, i livelli delle prestazioni pubbliche.

Innegabile, la denuncia di una grave disparità di trattamento tra dipendenti pubblici; infatti a differenza dei dipendenti pubblici c.d. contrattualizzati (Stato, Ministeri, Sanità, enti locali), per i quali sono state trovate risorse e sono stati fatti partire i fondi pensione Espero (Scuola) e Perseo-Sirio (Stato, Parastato, Sanità ed enti locali), per le Forze Armate e di Polizia, i fondi pensione non sono stati attuati a fronte di una pesantissima riduzione delle pensioni pubbliche. Il perpetuarsi di tale situazione pone i dipendenti pubblici non contrattualizzati in una condizione di disparità anche sotto il profilo costituzionale e, in particolare, dell'articolo 38, ai sensi del quale «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria."

La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 28 luglio 2000, ha sposato la tesi della «funzionalizzazione» della previdenza complementare a quella pubblica, nel senso che essa si sostituisce in parte ai compiti di quest'ultima, non in grado di garantire nel tempo adeguati livelli di copertura previdenziale.

Proprio la previdenza complementare costituisce, nel comparto sicurezza e difesa, uno dei più importanti capitoli ancora aperti e non risolti: il personale delle forze dell'ordine fa parte di quei dipendenti pubblici, che non sono stati coinvolti dal processo di privatizzazione del pubblico impiego

ed i cui rapporti di lavoro, sulla scorta del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti.
Per quanto concerne, infatti, il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, l'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha riservato espressamente alle procedure di negoziazione e concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, «la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari.
Tra i motivi che hanno reso difficoltosa la partenza dei dovuti fondi ne sono stati addotti prevalentemente due: l'assenza di risorse da destinare a tal fine nelle varie leggi di bilancio e il fatto che la citata legge n. 448 del 1998 richiede, di fatto, il preliminare passaggio dal TFS al TFR.
Per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate l'apertura ufficiale delle procedure di concertazione, di cui al citato articolo 26 per la previsione di fondi pensione complementare è intervenuta nel 1999. Nello specifico, il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 di «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», all'articolo 67, comma 1, stabilisce che le procedure di negoziazione e di concertazione attivate provvedono a definire:
a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle forze armate e delle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
c) le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare. Lo stesso articolo 67, al comma 2, specifica che destinatario dei fon-

di pensione, di cui al comma 1, è il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
Alla luce del delineato quadro normativo, il fulcro della questione risiede nell'individuazione dei soggetti titolati all'avvio delle procedure citate, nonché delle posizioni assunte dal giudice amministrativo sul punto.
In virtù del fatto che il personale in questione rientra tra quello non contrattualizzato, parte della dottrina e fondante giurisprudenza hanno ritenuto un obbligo in capo alla pubblica amministrazione di procedere per disciplinare in base ai rispettivi ordinamenti la previdenza complementare ed il TFR (Tar Lazio, Sez. I-bis, Sent. n. 9186 del 23 novembre 2011).
Con le sentenze n. 2907/2013 e n. 2908/2013, nonché n. 2122/2014 e n. 2123/2014 pronunciate dal TAR Lazio, dipendenti del comparto sicurezza hanno ottenuto il riconoscimento dell'obbligo per le amministrazioni resistenti di concludere, mediante l'emanazione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo concernente l'introduzione della previdenza complementare. Dallo stesso TAR Lazio è stato poi nominato un commissario ad acta, al quale è stato riconosciuto l'onere, ritenuto indispensabile, «di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di Rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l'intero Comparto Difesa e Sicurezza».
Nonostante ciò, dopo oltre un ventennio dall'entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, non sono state ancora avviate le procedure di negoziazione e concertazione per "la definizione del trattamento di fine rapporto e l'avvio della previdenza complementare", contrariamente a quanto già realizzato per altri settori della Pubblica Amministrazione.
Riassumendo quindi, per massima consapevolezza "dell'incompiuto normativo", in via preliminare si osserva che la normativa relativa alle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari – specificamente destinate ai pubblici dipendenti - è prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).
In particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, - nel cui ambito rientra anche il personale militare e le Forze di polizia–a mente del quale le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
L'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo) prevede inoltre che, per il personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, e delle Forze armate - l'istituzione di forme pensionistiche complementari è realizzata mediante le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 «Attuazione dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1995, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate". Tali procedure prevedono una concertazione tra varie amministrazioni e rappresentanti del personale dipendente. Dette procedure si sarebbero dovute concludere con l'emanazione di appositi decreti del Presidente della Repubblica.

L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 (recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999) ha precisato altresì che le procedure di negoziazione e di concertazione attivate ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998 avrebbero dovuto provvedere a definire:

a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993 (disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), della legge n. 33 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), della legge n. 449 del 1997 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonchè la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonchè la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

Inoltre, con riferimento alla possibilità di traslazione dal Tfs (indennità di buonuscita) al Tfr da parte del personale dei comparti difesa e sicurezza, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le citate procedure concertative e negoziali avrebbero dovuto provvedere non solo all'istituzione delle forme pensionistiche complementari, ma anche alla disciplina del trattamento di fine rapporto.

Tenuto conto del quadro di regole attualmente vigente, un Dipendente appartenente, ovvero già appartenente, ai comparti difesa e sicurezza:

a) non può/non ha potuto, optare per la trasfor-

mazione del Tfs in Tfr all'atto dell'adesione ad una forma pensionistica complementare, perché questa facoltà non è stata introdotta dalle inattuate procedure concertative e negoziali di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995 ed alle quali la Legge ha demandato il compito di istituire le forme pensionistiche complementari su base collettiva e di disciplinare l'estensione del Tfr;
b) non può/non ha potuto, aderire ad una forma pensionistica complementare su base collettiva, perchè non è stata ancora istituita;
c) può, ovvero avrebbe potuto, aderire invece ad una qualsiasi forma pensionistica individuale ai sensi degli articoli 9, 9-bis e 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 con la sola contribuzione a proprio carico e senza la contribuzione a carico del datore di lavoro (prevista solo per le forme collettive ancora da costituire), e senza poter destinare ad un'eventuale forma pensionistica individuale il proprio Tfr, non solo perchè mancano le fonti istitutive, che ne dovevano disciplinare la destinazione a questo scopo, ma anche perchè è ancora assente la disciplina che regola il passaggio dal Tfs al Tfr. Ciò posto e premesso, secondo l'intento del Legislatore avrebbe dovuto attuarsi attraverso una contribuzione reale, anche a carico dello Stato la costituzione del "secondo pilastro" rappresentato dalla "previdenza complementare", da considerare condizione necessaria per garantire adeguati livelli di copertura previdenziale a tutti quei lavoratori penalizzati dall'introduzione dei nuovi deleteri sistemi di calcolo del trattamento pensionistico.
Segnatamente, l'applicazione solo parziale della "riforma Dini", cioè l'applicazione del sistema contributivo non accompagnata dalla possibilità di accedere alla previdenza complementare, non istituita per il comparto in parola, viola indubbiamente il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione stante la macroscopica, ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra la situazione dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici e, all'interno di quest'ultima categoria, tra coloro a favore dei quali i fondi pensione sono stati attivati e coloro che, ancora a distanza di oltre 20 anni, non si vedono riconosciuta tale legittima possibilità. Parimenti violati ne discendono anche i principi di equa retribuzione e proporzionalità di cui agli articoli 36 e 38 della Carta Costituzionale essendo indiscutibile, tanto che oltre vent'anni fà il Legislatore rettamente considerò necessaria la nascita di misure perequative a sostegno del sopravvenuto detrimento, che il "sistema contributivo" di per sé solo, senza l'effettiva creazione del secondo pilastro, non garantisce la proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, né l'adeguatezza di tale forma di retribuzione differita alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia.
Le Compagini Sindacale, hanno quindi un'ottima opportunità di veicolare con la forza dell'associazionismo, la nascita del "secondo pilastro", a favore dei propri aderenti.

QUO VADIS DOMINE ?
EO ROMAM, ITERUM CRUCIFIGI

Paolo REDA - Vice Segretario Provinciale Roma

Paolo Reda

"Mentre attraversava la porta, (Pietro) vide il Signore che entrava in Roma e gli disse : "Signore dove(vai) così?". Il Signore gli rispose: "Entro in Roma per essere crocifisso". E Pietro a lui: " Signore per essere nuovamente crocifisso?". Rispose: "Si, Pietro sarò nuovamente crocifisso". Pietro , entrato in se stesso , vide il Signore salire al cielo e se ne ritornò a Roma...."(Atti di Pietro capitolo 35 versetto 2)

Questo passaggio è presente in un testo apocrifo chiamato Atti di Pietro un testo cristiano composto in greco nella seconda metà del II secolo, che narra della predicazione, dei miracoli e della morte dell'Apostolo Pietro. La tradizione indica come autore un certo Leucio Carino discepolo dell'Apostolo Giovanni. La visione descritta l'ebbe luogo sulla Via Appia, altezza dell'incrocio con la via

Ardeatina, capendo che doveva tornare a Roma per affrontare il martirio. A riprova di ciò su una piccola lastra di marmo(oggi al centro della chiesa) si trovano, infatti, due impronte di piedi (copia di un rilievo conservato nella vicina basilica di San Sebastiano fuori le mura), che sarebbero le impronte lasciate da Gesù; si tratta, in realtà, di un ex voto pagano per il dio Redicolo, offerte da un viaggiatore prima di partire per garantirsi

il buon esito di un viaggio (o al ritorno, in ringraziamento). Nel IX secolo fu edificata una piccola chiesetta, ma fu riedificata nel 1637 per volere del cardinale Francesco Barberini, a seguito di un violento temporale che quasi dieci anni prima la devastò insieme alla canonica. La tradizione vuole che sia sorta sul luogo dove Gesù sarebbe apparso a Pietro in fuga da Roma per scampare alla persecuzione di Nerone. Nella chiesa è conservata una copia della pietra sulla quale si ritengono vi siano le impronte dei piedi di Gesù. A causa di questa pietra la chiesa ebbe varie denominazioni:

"S. Maria delle Palme", "S. Maria in palmis", "S. Maria de palma", "S. Maria a passus", "S. Maria ad transitum", "S. Maria del passo", nomi che conservò fino al XVII secolo quando assunse il nome attuale. Ma sicuramente il testo che ha fatto conoscere questa leggenda al mondo è il romanzo storico "Quo Vadis", con la sua famosa trasposizione cinematografica del film omonimo del 1951. Il Quo Vadis è un romanzo storico scritto dallo scrittore polacco Henryk Sienkiewicz, che gli valse il premio Nobel nel 1905, pubblicato nel 1896. Dapprima pubblicato a puntate nel 1894 sulla Gazzetta Polacca, per poi due anni dopo divenire un' opera unica. L'ambientazione è durante il regno dell'imperatore Nerone,

narrando di un amore contrastato tra : Marco Vinicio e Licia. Marco Vinicio è un giovane patrizio romano, tribuno militare all'apice della sua carriera di religione pagana, mentre Licia è un 'ostaggio figlia del re dei Lici ospitata nella casa dell'ex tribuno militare Aulo Plauzio, convertita al nascente culto del cristianesimo come lo stesso Aulo. Nel romanzo sono presenti alcuni personaggi storici tra i quali: Petronio, Nerone gli Apostoli Paolo e Pietro. La novella tocca alcuni fatti storici importanti: come l'incendio di Roma avvenuto nel 64 d.C., le prime persecuzioni dei cristiani e il martirio dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Facendo vedere come ormai il vecchio culto pagano vigente lasciava spazio per poi essere soppiantato dal nascente culto cristiano. L'ispirazione venne all'autore quando preso domicilio a Roma nel 1893 all'hotel Inghilterra in via Bocca di Leone, ebbe come guida il pittore polacco Henryk Siemiradzki, che viveva là da molti anni. Fu quest'ultimo a mostrare a Sienkiewicz, tra la via Appia Antica e l'Ardeatina, la cappella nel cui ammattonato c'era un pezzo della vecchia strada con l'impronta di un piede; fu lì che, secondo la tradizione e l'apocrifo degli Atti di Pietro, Cristo avrebbe incontrato Pietro in fuga da Roma e risposto al quesito dell'apostolo: «Domine, quo vadis?». Rimane uno dei posti che qualsiasi turista visita la città eterna, dovrebbe farvi tappa.

PROSPETTO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE E SPECIALISTICI PROGRAMMATI ED IN SVOLGIMENTO PRESSO GLI ISTITUTI, LE SCUOLE, I CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHÉ PRESSO GLI ENTI MILITARI E LE DITTE ESTERNE

MOVIMENTO DEI POLIZIOTTI DEMOCRATICI E RIFORMISTI

PROSPETTO CORSI

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Scuole e Corsi

Prospetto dei corsi di Formazione di Base e Specialistici PROGRAMMATI ed in SVOLGIMENTO
presso gli Istituti, le Scuole, i Centri di Addestramento della Polizia di Stato, nonché presso gli Enti Militari e le Ditte esterne

Mese di Dicembre 2022

Corsi di Formazione di Base - personale già assegnato ai reparti e in applicazione pratica

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
217	FEMMINILE	Allievi Agenti - Riservato al personale delle FF.OO.	Moena	CAA	18	02/02/2022	01/02/2023

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
218	FEMMINILE	Allievi Agenti Fase residenziale dal 11 luglio al 21 dicembre 2022	Alessandria	Scuola Allievi Agenti	359	16/06/2022	15/02/2023
			Campobasso	Scuola Allievi Agenti	179		
			Caserta	Scuola Allievi Agenti	150		
			Peschiera del Garda	Scuola Allievi Agenti	171		
			Trieste	Scuola Allievi Agenti	300		
			Vibo Valentia	Scuola Allievi Agenti	161		

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
219	FEMMINILE	Allievi Agenti - Riservato al personale delle FF.OO.	Moena	CAA	24	16/06/2022	15/06/2023

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
220°	FEMMINILE	Allievi Agenti Fase residenziale dal 7 dicembre al 20 giugno 2023	Abbasanta	CAIP	80	07/12/2022	06/08/2023
			Brescia	Pol.G.A.I.	184		
			Cesena	C.A.P.S.	300		
			Pescara	Scuola Controllo Territorio	150		
			Piacenza	Scuola Allievi Agenti	181		
			Spoleto	Istituto per Sovrintendenti	492		

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Freq.	Inizio	Fine
1°	FEMMINILE	Vice Ispettore Tecnico (Art. 2, comma 1, lettera AAAA-Quater)	Nettuno (Rm)	Istituto per Ispettori	121	16/11/2022	15/12/2022

217° Agenti
Durata corso: 12 mesi articolato in due periodi:
1° periodo di 6 mesi dal 2 febbraio al 1° agosto 2022 modalità di svolgimento: Mista (FAD, Residenziale)
2° periodo di 6 mesi dal 2 agosto 2022 al 1 febbraio 2023 tirocinio pratico-applicativo presso i Gruppi sportivi di destinazione

218° Agenti
Durata corso: 8 mesi articolato in due periodi:
1° periodo di 6 mesi dall'11 giugno al 21 dicembre 2022 modalità di svolgimento: Mista (FAD, Residenziale)
2° periodo di 2 mesi dal 22 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023 tirocinio pratico-applicativo presso gli Uffici e Reparti di assegnazione.

219° Agenti
Durata corso: 12 mesi articolato in due periodi:
1° periodo di 6 mesi dal 16 giugno al 15 dicembre 2022 modalità di svolgimento: Mista (FAD, Residenziale)
2° periodo di 6 mesi dal 16 dicembre 2022 al 15 giugno 2023 tirocinio pratico-applicativo presso i Gruppi sportivi di destinazione

220° Agenti
Durata corso: 8 mesi articolato in due periodi:
1° periodo dal 7 dicembre 2022 al 20 giugno 2023 modalità di svolgimento residenziale (7 dicembre 2022 presentazione on line)
2° periodo di dal 21 giugno al 6 agosto 2023 tirocinio pratico-applicativo presso gli Uffici e Reparti di assegnazione.

1° Vice Isp. T.
Strutturato in 2 Fasi:
1^ Fase in e-learning dal 16 al 30 novembre 2022;
2^ fase di tirocinio applicativo presso la sede di servizio dal 1° al 15 dicembre 2022.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Scuole e Corsi

Prospetto dei corsi di Formazione di Base e Specialistici PROGRAMMATI ed in SVOLGIMENTO presso gli Istituti, le Scuole, i Centri di Addestramento della Polizia di Stato, nonché presso gli Enti Militari e le Ditte esterne

Mese di Dicembre 2022

Corsi Specialistici Programmati

Corsi previsti presso gli Istituti, le Scuole ed i Centri di Addestramento della Polizia di Stato

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
23	AGG	81/2008: ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (MODULO B)	BRESCIA - BS	SCUOLA POL.G.A.I.	35	13/12/2022	16/12/2022
24	SPC	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA DI FRONTIERA (CORSO IN SANATORIA PER GLI OPERATORI IN SERVIZIO NELLA SPECIALITÀ DA PIÙ DI 3 ANNI)	FORLÌ CESENA - FC	CAPS	80	12/12/2022	16/12/2022
6	SEM	POSTALE: SEMINARIO SULLA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE INFORMATIZZATE	FORLÌ CESENA - FC	CAPS	30	14/12/2022	16/12/2022
1	SEM	STRADALE: SEMINARIO IN MATERIA DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI 2° LIVELLO RISERVATO AGLI OPERATORI DELLE SQUADRE DI P.G.	FORLÌ CESENA - FC	CAPS	35	13/12/2022	15/12/2022
3	SEM	STRADALE: SEMINARIO SULL'IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI RISERVATO AGLI "ESPERTI"	FORLÌ CESENA - FC	CAPS	42	06/12/2022	06/12/2022
38	QLF	OPERATORE ADDETTO AL FOTOSEGNALAMENTO DIGITALE - 4° Ciclo	PADOVA e VERONA (PESCHIERA DEL GARDA)	REPARTO MOBILE, GABINETTI SCIENTIFICA, SCUOLA ALLEVI AGENTI	19	12/12/2022	16/12/2022
13	PFZ	TUTOR DI SALA OPERATIVA (corso in sanatoria) - 3° Ciclo	PESCARA - PE	SCUOLA CONTROLLO TERR	60	13/12/2022	15/12/2022
14	PFZ	TUTOR DI SALA OPERATIVA	PESCARA - PE	SCUOLA CONTROLLO TERR	40	12/12/2022	16/12/2022
2	ABL	INSEGNAMENTO E UTILIZZO DELLE ARMI SPECIALI DI REPARTO E DEI RELATIVI ACCESSORI (PISTOLA A IMPULSI ELETTRICI TASER X2 - ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO) - 11° Ciclo	ROMA (NETTUNO) - RM	CNSPT	25	12/12/2022	16/12/2022
2	ABL	INSEGNAMENTO E UTILIZZO DELLE ARMI SPECIALI DI REPARTO E DEI RELATIVI ACCESSORI (PISTOLA A IMPULSI ELETTRICI TASER X2 - ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO) - 12° Ciclo	ROMA (NETTUNO) - RM	CNSPT	25	19/12/2022	23/12/2022
1	ABL	INSEGNAMENTO E UTILIZZO DELLE ARMI SPECIALI DI REPARTO E DEI RELATIVI ACCESSORI (PISTOLA MITRAGLIATRICE H.&K. G36, H.&K. MP5 KURZ)	ROMA (NETTUNO) - RM	CNSPT	1	01/12/2022	02/12/2022
42	SPC	SPECIALISTA DI ELICOTTERO ED AEREO (MOTORISTA) - BREVETTO	ROMA (PRATICA DI MA	CENTRO DI AVIAZIONE (G.	6	12/12/2022	31/12/2024
3	AGG	OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SOCCORSO IN MONTAGNA - 2° Gruppo	TRENTO (MOENA) - TN	CAA	70	05/12/2022	09/12/2022
3	AGG	OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SOCCORSO IN MONTAGNA - 3° Gruppo	TRENTO (MOENA) - TN	CAA	70	12/12/2022	16/12/2022
44	QLF	SCIENTIFICA: OPERATORE ADDETTO AL FOTOSEGNALAMENTO DIGITALE	VARIE SEDI e PESCARA	GABINETTI SCIENTIFICA, SCUOLA CONTROLLO TERRITORIO	18	12/12/2022	16/12/2022

Corsi previsti presso Enti Militari e Ditte esterne

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
		NESSUNA ATTIVITA' DIDATTICA IN SVOLGIMENTO					

Corsi previsti a favore delle Polizie Straniere ed altre Forze di Polizia Italiane

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
		NESSUNA ATTIVITA' DIDATTICA IN SVOLGIMENTO					

Totale Frequentatori dei corsi Specialistici PROGRAMMATI nel mese di Novembre 2022: 556

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Scuole e Corsi

Prospetto dei corsi di Formazione di Base e Specialistici PROGRAMMATI ed in SVOLGIMENTO
presso gli Istituti, le Scuole, i Centri di Addestramento della Polizia di Stato, nonché presso gli Enti Militari e le Ditte esterne

Mese di Dicembre 2022

Corsi Specialistici in SVOLGIMENTO

Corsi in svolgimento presso gli Istituti, le Scuole ed i Centri di Addestramento della Polizia di Stato

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
15	AGG	OPERATORE ADDETTO ALLA GESTIONE E ALLA MANUTENZIONE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO	ANCONA (SENIGALLIA) e FORLÌ CESENA	STABILIMENTI CRA, REPAR	15	28/11/2022	02/12/2022
22	AGG	81/2008: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO (MODULO B)	BRESCIA (BS)	SCUOLA POL.G.A.I.	35	29/11/2022	07/12/2022
17	SPC	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA FERROVIARIA (CORSO IN SANATORIA PER GLI OPERATORI IN SERVIZIO NELLA SPECIALITÀ DA PIÙ DI 3 ANNI - PROCEDURE DI INTERVENTO, ECC.)	FORLÌ CESENA (FC)	CAPS	50	28/11/2022	02/12/2022
7	SEM	SEMINARIO SULLA DEONTOLOGIA E LA COMUNICAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO ED ELEMENTI DI VITTIMOLOGIA STRADALE (ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATI ED INCIDENTI STRADALI) - 2° Ciclo	FORLÌ CESENA (FC)	CAPS	60	29/11/2022	01/12/2022
4	QLF	OPERATORE DI VOLANTE LAGUNARE E DI VOLANTE IN ACQUE INTERNE	LA SPEZIA (SP)	CNES	10	28/11/2022	09/12/2022
217	QLF	OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI SCORTA E SICUREZZA	ORISTANO (ABBASANTA) (OR)	CAIP	100	14/11/2022	16/12/2022
38	QLF	OPERATORE ADDETTO AL FOTOSEGNALAMENTO DIGITALE - 3° Ciclo	PADOVA e VERONA (PESCHIERA DEL GARDA)	REPARTO MOBILE, GABINE	21	28/11/2022	02/12/2022
6	QLF	REFERENTE DEI SISTEMI DI BORDO E DI SALA OPERATIVA	PESCARA (PE)	SCUOLA CONTROLLO TERR	200	30/11/2022	02/12/2022
4	ABL	VOLO STRUMENTALE NOTTURNO IFR - VFR/N DI BASE SU ALA FISSA (AEREO) E ROTANTE (ELICOTTERO)	PRATICA DI MARE (RM)	CASV	4	27/01/2021	DA DEFINIRE
3	QLF	CONDUTTORE CINOFILO ANTIDROGA (RISERVATO AL PERSONALE GIA' CONDUTTORE CINOFILO)	ROMA (LADISPOLI)	C.C. SERVIZI A CAVALLO E	3	13/09/2022	02/12/2022
92	PFZ	ISTRUTTORE DI ARMI E TIRO	ROMA (NETTUNO)	CNSPT	28	12/09/2022	02/12/2022
21	SPC	TIRATORE SCELTO	ROMA (NETTUNO)	CNSPT	7	26/09/2022	16/12/2022
3	SPC	OPERATORE DI POLIZIA SCIENTIFICA (DATTILOSCOPISTA E VIDEOFOTOSEGNALATORE)	ROMA (NETTUNO)	ISTITUTO PER ISPETTORI	120	05/09/2022	09/12/2022
2	ABL	OPERATORE ADDETTO ALLE INDAGINI GRAFICHE	ROMA (NETTUNO) (RM)	ISTITUTO PER ISPETTORI	20	21/11/2022	02/12/2022
12	SPC	UOPI: OPERATORE DI UNITA' OPERATIVA DI PRIMO INTERVENTO - Riservato RPC-Frontiere	ROMA (SPINACETO e NETTUNO)	CENTRO POLIFUNZIONALE e CNSPT	20	31/10/2022	02/12/2022
20	PFZ	FOCAL POINT DELLA BANCA DATI SDI	ROMA e ROMA (SPINACETO)	D.C. POLIZIA CRIMINALE (P	0	07/11/2022	07/12/2022
3	AGG	OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SOCCORSO IN MONTAGNA (SOCCORSO PISTE - CORSO REFRESH)	TRENTO (MOENA) (TN)	CAA	70	28/11/2022	02/12/2022

Corsi in svolgimento presso Enti Militari e Ditte esterne

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
49	SPC	PILOTA DI ELICOTTERO (BREVETTO)	FROSINONE	72° AEROSTORMO (A.M.I.)	2	16/08/2022	23/06/2023
59	SPC	OPERATORE SUBACQUEO FINO A 60 METRI	LA SPEZIA	COMSUBIN (M.M.I.) e CNES	3	31/08/2022	18/02/2023
17	FRMSPC	AEREO: PILOTA DI AEREO (BREVETTO)	LATINA	70° AEROSTORMO (A.M.I.)	4	17/10/2022	20/08/2023
7	QLF	PARACADUTISTA DI 1° LIVELLO MILITARE DELLE FORZE SPECIALI DI POLIZIA (LANCIO VINCOLATO CON APERTURA AUTOMATICA DEL PARACADUTE)	PISA (PI)	COMANDO BRIGATA PARA(	17	07/11/2022	02/12/2022
41	FRM	SPECIALISTI DI ELICOTTERO AEREO	PRATICA DI MARE (RM)	GUARDIA DI FINANZA	5	13/12/2021	DA DEFINIRE

Corsi in svolgimento a favore delle Polizie Straniere ed altre Forze di Polizia Italiane

Nr.	Tipo	Nome Corso	Sede	Ente	Fr.	Inizio	Fine
		NESSUNA ATTIVITA' DIDATTICA IN SVOLGIMENTO					

Totale Frequentatori dei corsi Specialistici in SVOLGIMENTO nel mese di Dicembre 2022: 794

CENA DI NATALE TRA GLI ADERENTI M.P. DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO DOPO DUE ANNI DI STOP DALLA PANDEMIA

In data 6 dicembre 2022 la Polizia di Stato della Provincia di Agrigento ha vissuto e voluto vivere un momento di autentica convivialità prima dell'inizio delle festività natalizie con una iniziativa voluta fortemente dal Primo sindacato di Polizia, in termini di aderenti, con una cena presso un noto locale di Agrigento dei Fratelli Messina.

Per motivi di servizio ovviamente non hanno potuto partecipare tutti, ma esclusivamente quelli liberi dal servizio, un nutrito gruppo di uomini e delle donne della Polizia di Stato aderenti al Sindacato di Polizia "M.P." Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti, una cena alla quale hanno partecipato circa 200 Poliziotti. Anche il Segretario Generale

Nazionale Antonino ALLETTO ha voluto presenziare recandosi di persona per salutare e fare gli auguri ai colleghi di tutta la provincia, ringraziandoli per l'attività svolta nel corso dell'anno e per quella che svolgono quotidianamente e che svolgeranno sempre all'insegna della professionalità e della sicurezza, specialmente nei giorni di festa, dove per tutti i cittadini sarà un momento di spensieratezza, inversamente dagli operatori di Polizia che dovranno vegliare e rendere le strade più sicure, affinché nulla di grave possa accadere per il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica.

Il Segretario Provinciale, il Dr. Alfonso IMBRO', nel corso dell'iniziativa ha ringraziato i dirigenti sin-

dacali del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti per la costante e proficua opera a salvaguardia dei diritti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, volgendo un pensiero al personale che in questo particolare periodo sta attraversando dei momenti particolarmente negativi e nei confronti di coloro che prematuramente ci hanno lasciati.
Positivo il Bilancio complessivo dell'attività sindacale svolta nell'ambito provinciale espresso dal Segretario Generale Provinciale Alfonso IMBRO' che ha ringraziato i presenti per la costante fiducia espressa.
E questo non è stato l'unico atto di vicinanza all'intera categoria, infatti successivamente sono stati consegnati gadget a tutti gli iscritti per loro e le loro rispettive famiglie.

MARLEN ITALY
Via F. C. Greco 1/3 - 81030 Sant'Arpino (CE) - ITALY
TEL. 0039 (0)81 8918829 FAX 0039 (0)81 5012505
www.marlenpens.com - marlen@marlenpens.com

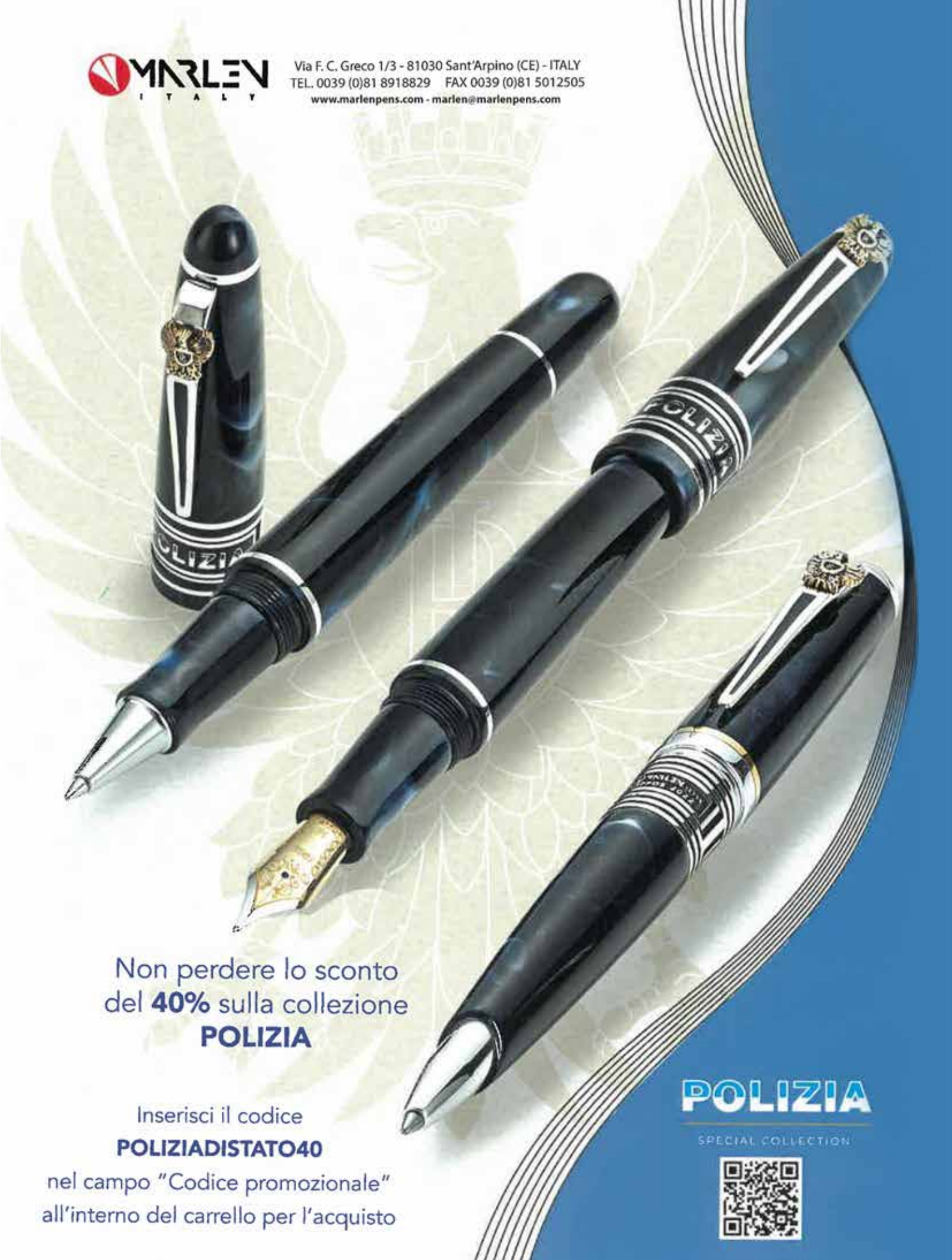

Non perdere lo sconto
del **40%** sulla collezione
POLIZIA

Inserisci il codice
POLIZIADISTATO40
nel campo "Codice promozionale"
all'interno del carrello per l'acquisto

POLIZIA
SPECIAL COLLECTION

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'accesso ai documenti amministrativi

L'accesso ai documenti amministrativi rappresenta un principio generale dell'attività amministrativa, teso a favorire la partecipazione dei cittadini all'azione pubblica e ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza della stessa.

La disciplina del diritto di accesso (oggi potremmo dire "classico") è contenuta principalmente nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 22 e ss.), le cui disposizioni "attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" (art. 29, comma 2 bis, l. n. 241/1990).

È bene precisare che la trasparenza non si assicura unicamente mediante lo strumento dell'accesso, ma al suo raggiungimento concorrono numerosi altri principi ed istituti, quali – ad esempio – l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi (stabilito dall'art. 3 l. 241/90), e la partecipazione dei privati al procedimento che li coinvolge (artt. 7-13 l. cit.).

L'istituto dell'accesso assolve ad una triplice funzione:

Permette una più diffusa conoscenza dei processi decisionali, nell'ottica della partecipazione;

Favorisce il coinvolgimento diretto degli amministrati e il loro controllo sul comportamento dei soggetti pubblici, che sono stimolati ad agire responsabilmente e correttamente osservando i canoni di legalità e compiendo attività qualitativamente migliori;

Riduce il peso dei giudizi, perché la conoscenza dei documenti può persuadere della legittimità delle determinazioni assunte dalla PA o comunque

dell'inopportunità dell'impugnazione, tenuto conto che l'interessato potrà far valere in sede amministrativa eventuali rimostranze.
L'evoluzione dell'istituto può essere così succintamente delineata.
Prima dell'entrata in vigore della l. n. 241/1990, vigeva la regola della segretezza dell'attività amministrativa, consacrata peraltro nell'art. 15 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato): tale regola si concretizzava nel silenzio dei funzionari, nel rifiuto di fornire informazioni e nel diniego di visionare i documenti amministrativi.
L'introduzione della l. n. 241/1990 ha invece segnato il passaggio da un sistema incentrato sulla segretezza ad un sistema basato sui principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, a loro volta espressione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione codificati nella Carta costituzionale.
Il successivo DPR 27 giugno 1992, n. 352, ha individuato in sede regolamentare sia le modalità di esercizio del diritto di accesso, sia i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Il percorso evolutivo dell'istituto è proseguito con l'introduzione, in sede regolamentare, della disciplina relativa alle modalità di esercizio del diritto di accesso: sicché con DPR 12 aprile 2006, n. 184, è stato emanato il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", chiamato sostanzialmente a sostituire il precedente DPR n. 352/1992.
Nel 2010 il legislatore ha iscritto il rito dell'accesso ai documenti amministrativi nel novero dei riti speciali del giudizio amministrativo, collocando la relativa disciplina nell'opportuno contesto processuale inaugurato con il codice del processo amministrativo (DLGS n. 104/2010, art. 116).
Ulteriore tappa dell'evoluzione normativa della trasparenza si compie con l'attuazione, ad opera della legge 6 novembre 2012, n. 190 che reca "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
Detta legge ha previsto all'art. 1, commi 35 e 36, una delega legislativa per il riordino degli obblighi di pubblicità, di trasparenza, di diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In attuazione della delega è stato emanato

dal Governo il DLGS 14 marzo 2013, n. 33, che, attraverso una serie ampia di obblighi di pubblicità, mira a realizzare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1). L'art. 3, comma 1, del decreto stabilisce in particolare che "tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici" e l'art. 7, comma 1, precisa che "chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli" ai sensi della disciplina vigente. Accanto ad una forma di pubblicità obbligatoria (art. 3 DLGS n.33), il codice della trasparenza ha previsto una forma di pubblicità facoltativa. In tal senso, l'art. 4 del citato codice prevede che le amministrazioni possano disporre la pubblicazione di documenti, atti o informazioni che non hanno l'obbligo di pubblicare. Non può, quindi, realizzarsi una trasparenza come accessibilità totale oltre l'ambito dell'obbligo di pubblicazione: oltre tale ambito, infatti, (e fatti salvi i casi di pubblicazione facoltativamente disposta) vige soltanto la possibilità di accesso consentita dalla legge 241 del 1990. È stato osservato che il sistema del DLGS 33 del 2013 ha previsto la coesistenza di due diverse nozioni di trasparenza presidiate da due differenti regimi giuridici: una trasparenza come pubblicità relativa alle informazioni, per le quali è previsto un obbligo di pubblicazione ed una trasparenza come accessibilità ex legge 241 del 1990 per gli atti amministrativi (e non le informazioni) non soggetti ad obblighi di pubblicità, per i quali continua ad operare la Commissione per l'accesso (art. 4, comma 7, del DLGS 33 del 2013). Il DLGS 25 maggio 2016, n. 97, attuativo della legge delega n. 124/15 è stato il primo tra gli undici provvedimenti della prima tranche di attuazione della cosiddetta riforma Madia a tagliare il traguardo con la introduzione di una nuova forma di accesso civico equivalente al freedom of information act (Foia) per riconoscere ai cittadini la possibilità di accedere anche ai dati e documenti per i quali non sussista l'obbligo espresso di pubblicazione. Oggi, la parabola durata oltre 26 anni sembra giunta a compimento con il riconoscimento della più amplia accessibilità ai dati e documenti pubblici come regola e la mancata loro ostensione come eccezione, necessariamente motivata dalla tutela di precisi interessi del segreto di stato alla privacy passando per le tutele commerciali.

Un cammino dunque non breve contrassegnato da diffuse resistenze a che le amministrazioni si trasformino, secondo quanto detto da un illustre autore, in case di vetro. Del resto, l'implementazione della trasparenza costituisce un argine principale

alla corruzione in quanto, come è stato efficacemente rilevato dal presidente dell'Anac "gli affari illeciti preferiscono l'oscurità e non amano la luce e la trasparenza".
A seguito dei recenti interventi normativi è possibile distinguere:
un accesso documentale con cui si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990;
un accesso civico riferito all'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
un accesso generalizzato ossia quello individuato nell'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.
In sintesi, le disposizioni dettate dal DLGS 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cosiddetto accesso civico), disciplinano situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli art. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241.

2. I soggetti legittimati all'accesso

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a tutti i soggetti "interessati", intendendosi come tali "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990). È opportuno precisare che:
la disposizione chiarisce quali siano i requisiti soggettivi che abilitano all'esercizio del diritto di accesso: possono accedere ai documenti amministrativi (solo) i soggetti privati, sia (come è normale) in quanto portatori di interessi egoistici e personali, sia in quanto portatori di interessi pubblici o diffusi;
per accedere ai documenti amministrativi è necessario avere un interesse diretto, concreto e attuale. In via approssimativa, si può rilevare che l'interesse all'accesso è diretto quando è personale, cioè appartenente alla sfera dell'interessato; è concreto quando è collegato con il bene della vita coinvolto dal documento; è attuale se non è meramente potenziale, vista comunque l'attinenza ad eventuali profili risarcitori;
l'interesse del soggetto istante deve corrispondere a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

3. La legittimazione passiva all'accesso

L'individuazione dei soggetti passivamente legittimati all'accesso passa attraverso una lettura combinata degli artt. 23 e 22. Ai sensi dell'art. 23 della

l. n. 241/1990 (Ambito di applicazione del diritto di accesso), "Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24". L'art. 22, comma 1, lettera. e, della medesima legge, precisa che, ai fini della disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, il concetto di pubblica amministrazione è riferito a "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".
Combinando le informazioni ricavabili dalle menzionate disposizioni, si desume che la legittimazione passiva all'accesso deve essere attribuita:

- alle pubbliche amministrazioni, intendendosi come tali tutti i soggetti di diritto pubblico e quelli di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario;
- Alle aziende autonome e speciali;
- Agli enti pubblici;
- Ai gestori di pubblici servizi;
- Alle Autorità di garanzia e di vigilanza, seppur nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24.

4. L'oggetto del diritto di accesso

Il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi, intendendosi come tali "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" (art. 22, comma 1, lettera d), legge 7 agosto 1990, n. 241). Analizzando il testo normativo si individuano come caratteri del documento amministrativo accessibile i seguenti aspetti:
ogni rappresentazione grafica del contenuto di atti, anche interni e non relativi ad uno specifico procedimento;
Detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse;
Indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Il successivo comma 3 dell'art. 22 esalta la regola della massima accessibilità a tutti i documenti amministrativi, attribuendo alla segretazione dei documenti il carattere di eccezione: in questo senso, si prevede espressamente che "Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6". Inoltre, concorre a meglio definire (anche se in senso negativo) la nozione di documento ammini-

strativo accessibile il successivo comma 4 dell'art. 22, secondo cui "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono". Attraverso tale disposizione il legislatore ha quindi chiarito che nessuna notizia o informazione in possesso dell'Amministrazione può essere chiesta ed ottenuta prima di aver acquisito la veste documentale. In tal senso si esprime anche l'art. 2, comma 2, secondo alinea, del DPR 184/2006, secondo cui "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

5. I casi di esclusione del diritto di accesso

L'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si occupa dei casi di esclusione del diritto di accesso.
La diposizione prevede due tipologie di limiti all'accesso:
I cosiddetti limiti generali (o limiti tassativi), che valgono per qualsiasi ambito di azione della Pubblica amministrazione;
I cosiddetti limiti particolari (o limiti eventuali), che riguardano i procedimenti adottati in settori attinenti a compiti specifici dell'Amministrazione.
I limiti generali sono quelli indicati dall'art. 24, comma 1, della l. n. 241/1990, che fa espresso riferimento ai documenti coperti da segreto di Stato, ai casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge (segreto professionale, militare, bancario, istruttorio, statistico, ecc.), ai procedimenti tributari, all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, ai procedimenti selettivi.
A tali limiti generali specificamente individuati, deve aggiungersi la regola stabilita dal comma 3 dell'art. 24 della l. n. 241/1990 (introdotta ex novo dalla l. n. 15/2005), in base al quale "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".
Si tratta di un principio generale che, nell'ambito della disciplina dell'accesso complessivamente intesa, va a collocarsi sull'altro piatto della bilancia rispetto al principio per cui "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di

pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza" (art. 22, comma 2, l. n. 241/1990).
I limiti particolari, invece, sono quelli individuati tramite regolamento dalle singole Amministrazioni (art. 24, comma 2), nonché quelli indicati nei regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 440 (art. 24, comma 6). Con riferimento a quest'ultima tipologia di regolamento, il comma 6 dell'art. 24 specifica quali sono i casi in cui il Governo può prevedere la sottrazione all'accesso dei documenti amministrativi.
Oltre a prevedere dei limiti all'accesso, in relazione agli stessi l'art. 24 della l. n. 241/1990 fissa dei contro limiti che, seguendo l'ordine imposto dal legislatore, possono essere così indicati:
L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento (comma 4);
I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso (comma 5);
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (comma 7, primo alinea).
La parte finale dell'art. 24 è specificamente dedicata alla disciplina dell'accesso ai documenti contenenti dati sensibili, giudiziari e "sensibilissimi": sul punto, si rinvia al successivo paragrafo.

6. Accesso e riservatezza

Il rapporto tra riservatezza e accesso viene regolato attraverso il coordinamento delle disposizioni dettate dal DLGS 30 giugno 2003, n. 196 con le norme contenute nella legge 241/90.
La struttura del decreto legislativo in parola si attesta su tre livelli di protezione dei dati relativi alla sfera dei privati, corrispondenti al diverso tenore e rilievo assunto da tali dati, ordinati in tre distinte categorie, dalla tutela progressivamente più ampia.
La prima categoria concerne i dati comuni della persona, cui segue quella dei dati sensibili, idonei a rilevar l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale della persona.
La terza categoria comprende i dati (comunemente definiti super sensibili) idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale della persona.
Sulle modalità di accesso, l'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 (come modificato dalla legge n. 15 del 2005) non fa più menzione del limite mo-

dale della sola visione dei documenti che invece, nella versione originaria dell'art. 24, era uno degli strumenti predisposti ai fini della tutela della riservatezza.
Tale limite, in realtà, non pare sopravvissuto neanche nel DPR n. 184/2006, recante regolamento sulle modalità di esercizio del diritto di accesso a seguito delle modifiche apportate alla l. n. 241 dalla l. n. 15/2005, dando adito a un legittimo dubbio sulla sua attuale esistenza.
La questione si pone in termini pratici ove si consideri che l'art. 59 del DLGS 196/2003, in merito alle modalità e ai limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, anche sensibili, rinvia alla l. 241/1990 e ai relativi regolamenti di attuazione degli atti.
Dinanzi alle modifiche apportate dalla legge n. 15/2005, dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che l'accesso agli atti risulti a oggi integrato sia dalla visione che dal rilascio di copie, ritenendo superata ogni possibilità di distinguere tra le due modalità di accesso che non si ravvisano più separabili.

7. L'accesso civico globale

Nella prima versione del "decreto trasparenza" l'accesso civico era posto a tutela di colui che richiedesse l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Notevole era, come si è accennato, la novità rispetto all'accesso tradizionale (o procedimentale), che richiede uno specifico interesse per la tutela delle proprie posizioni giuridiche; l'accesso cosiddetto civico, invece, spettava a chiunque in relazione alle informazioni che dovevano (e devono) essere pubblicate a norma delle specifiche disposizioni e rispetto alle quali, quindi, il cittadino aveva (ed ha) un incondizionato diritto alla conoscenza.
Per confermare la ampissima portata dell'accesso civico si precisava che la legittimazione soggettiva a richiederlo non conosceva limitazioni di sorta: la richiesta – ed è ovvio avendo ad oggetto atti per cui vige l'obbligo di pubblicazione – non doveva essere motivata ed era gratuita la sua presentazione al responsabile della trasparenza (art. 5 co. 2 nel testo antecedente alle modifiche operate con DLGS n. 97/2016).
L'accoglimento determinava la pubblicazione sul sito – amministrazione trasparente – e l'avviso al ricorrente in merito all'avvenuta pubblicazione.
Si prevedeva, altresì (e l'obbligo è confermato anche nel nuovo testo), che il responsabile della trasparenza dovesse attivare le procedure amministrative per sanzionare chi avesse omesso la pubblicazione dovuta ai sensi del citato art. 43 co. 5, segnalando la mancanza all'ufficio di disciplina e agli organismi di valutazione.
Va detto che i tratti fondamentali della descritta

disciplina restano confermati, ma nel mutato contesto in cui l'accesso ai documenti da pubblicare sui siti istituzionali, viene ad assumere una portata residuale, mentre diviene istituto di applicazione generale l'accesso civico "globale".
Con l'introduzione del DLGS 97/2016, la prospettiva, rispetto al passato, si capovolge.
La regola è l'accesso generalizzato ai documenti detenuti dalla PA, salvo limitazioni. Non occorre alcun interesse qualificato né il diritto risulta limitato a taluni specifici documenti (quelli che devono essere pubblicati).
Il principio si ricava dalla lettura dell'art. 5 co. 2 DLGS nel testo vigente "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis".
Come si è accennato nel paragrafo introduttivo l'accesso civico non costituisce un istituto giuridico che riconduce a sé e assorbe ogni regolamentazione in materia di accesso agli atti, a superamento anche dalla disciplina normativa dettata dalla legge n. 241 del 1990, essendo diversa la ratio e le finalità delle due normative. Quella dettata dalla legge n. 241 del 1990 prevede, come sopra detto, l'accesso alla documentazione da parte di soggetti aventi un interesse personale e diretto alla conoscenza di atti in possesso di un'amministrazione pubblica al fine di meglio tutelare la loro personale posizione soggettiva. Si tratta di atti che normalmente attengono all'istruttoria procedimentale o anche a provvedimenti conclusivi della stessa, i quali in qualche modo interessano il soggetto che intenda acquisirli e la cui conoscenza possa essere utile allo stesso e che per questo l'interessato deve motivare la propria richiesta. Per tale accesso valgono i casi di esclusione previsti dall'art. 24 della legge n.241 del 1990 (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1126).
L'istituto dell'accesso civico quindi si aggiunge – e non sostituisce – alla disciplina predetta dell'accesso ai documenti dettata dalla legge n. 241 del 1990, introducendo una serie di obblighi di pubblicazione in capo all'Amministrazione.
In particolare, l'istituto risponde ad esigenze diverse, delineate dall'art. 1 del DLGS 33 del 2013 che richiama i principi di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa

e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Il riferimento ai cittadini e all'utilizzo delle risorse pubbliche evidenzia la diversa caratterizzazione dell'interesse generale, e per questo non soggetto ad alcuna formalità motivazionale, rispetto a quello personale (azionabile da chiunque). Ciò è meglio chiarito dal riferimento all'obbligo della pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni stesse con particolare riferimento alle risorse pubbliche (art. 4 bis).
L'art 5 del DLGS n. 33 del 2013 prevede, come detto, due forme aggiuntive di accesso:
- l'accesso civico "semplice" (comma 1) riguardante le istanze del cittadino volte ad ottenere la pubblicazione di dati e documenti nella sezione "Amministrazione trasparente", quando essa è obbligatoria per legge ed è stata omessa;
- l'accesso civico "generalizzato" (comma 2) riguardante le istanze intese a conoscere documenti ulteriori rispetto a quelli da pubblicare obbligatoriamente. Deve trattarsi ovviamente di dati o documenti preesistenti, e non da formare (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, 24 novembre 2017, n. 11628). Tale accesso tuttavia, ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultima parte, è ammesso "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis".
Pertanto, l'istituto dell'accesso civico "generalizzato" non è esercitabile in modo indiscriminato e illimitato, trovando anzi precisi e tassativi limiti, a salvaguardia degli interessi, pubblici e privati, che possono essere messi in pericolo.
Al riguardo l'art. 5 bis del DLGS n. 33 del 2013, rubricato "Esclusioni e limiti all'accesso civico", tempera la regola della generale accessibilità e stabilisce che "L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a :

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un

pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990".

In proposito vanno richiamate brevemente le linee guida dell' Anac (circ. n. 1309/2016) che, con particolare riguardo ai limiti di pubblicazione delle informazioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedono espressamente che l'attività di contrasto al crimine e di tutela della sicurezza pubblica non possano essere divulgate per evitare che venga vanificata l'azione delle Forze di Polizia.

Il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi inerenti alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico, può derivare, a titolo esemplificativo, dalla conoscibilità di documenti, dati o informazioni attinenti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riguardo alle tecniche investigative, all'identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni, delle persone coinvolte, all'attività di Polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini.

Un limite all'accesso potrebbe configurarsi, inoltre, nel caso in cui le informazioni richieste riguardino l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia e del personale delle forze armate messe a disposizione dell'autorità di Pubblica Sicurezza, la detenzione e custodia di armi ed esplosivi. Sempre a titolo di esempio, nel caso di istanze di accesso alla documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio, è meritevole di apprezzamento la necessità di evitare atti di sabotaggio.

Analogamente con riguardo alla sicurezza nazionale quale bene costituzionale che gode di tutela prioritaria e costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato.

Ci si è anche riferiti alla "sicurezza esterna ed interna dello Stato e della necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono

per qualsiasi collettività organizzata a Stato e possono coinvolgere la esistenza stessa dello Stato" (C. Cost. sent. n. 86 del 24 maggio 1977).
Il concetto di sicurezza esterna ed interna dello Stato si può desumere a livello normativo dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, istitutiva del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che nel declinare i compiti delle Agenzie di informazioni e sicurezza definisce la sicurezza esterna "la difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica – anche in attuazione di accordi internazionali – dalle minacce provenienti dall'estero" e richiama la difesa della "sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica".
La nozione di sicurezza nazionale evoca, in ogni caso, un concetto dinamico e risulta legata "tanto al grado di maturità del paese cui si riferisce quanto al contesto storico: ne costituisce esempio la rilevanza strategica assunta dai concetti di sicurezza economico-finanziaria e di sicurezza ambientale" (dal Glossario Intelligence 2013).
Ai fini dell'accesso generalizzato, l'identificazione degli interessi connessi alla sicurezza nazionale è frequentemente collegata con la difesa del segreto di Stato ma riguarda la possibilità di accesso ad atti, dati e documenti che non compromettono il Segreto di Stato in quanto tale (cfr. Tar Lazio, Latina, Sez. I, 6 ottobre 2010, n. 1653; id., 15 ottobre 2009, n. 949).

8. La tutela giurisdizionale del diritto di accesso nel codice del processo amministrativo

L'art. 116 del codice del processo amministrativo contiene la disciplina relativa al ricorso in materia di accesso, che viene attratta all'interno del codice a scapito delle disposizioni precedentemente contenute nell'art. 25 della l. 241/1990.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo viene statuita dall'art. 133, comma 1, lett. a), num. 6, cpa, mentre resta normato dal citato art. 25, il rimedio giustiziale già previsto (V. par. 9).
Il ricorso deve essere notificato all'Amministrazione e ad almeno un controinteressato, secondo la modifica portata dal DLGS n. 195/2011, mentre è espressamente previsto che il giudice ai sensi dell'art. 49 cpa possa ordinare l'integrazione del contraddittorio.
La novità contenuta nel primo correttivo consente, da un lato, un coordinamento all'interno del paradigma normativo nel quale altrimenti rimaneva oscura la possibilità per il ga di ordinare l'integrazione del contraddittorio in presenza di un onere ex legge già gravante sul ricorrente a pena di inammissibilità. Inoltre, equipara il giudizio in materia di accesso alla disciplina generale, che onera il ricorrente della notifica ad almeno un controinteressato, salva la possibilità che indichi ulteriori soggetti ai quali estendere il contraddittorio. Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che, nonostante sia condivisibile la tesi per cui non può essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso non notificato al controinteressato ove questi non sia stato precedentemente reso edotto dall'amministrazione, da tale condivisibile principio (che impedisce che il richiedente l'accesso debba essere maggiormente diligente rispetto alla stessa amministrazione cui l'istanza stata notificata) non può tuttavia discendere che il giudice adito non sia tenuto (anche ex officio), ove ravvisi posizioni di contro interesse, ad ottemperare all'obbligo ex art. 116 cpa e ad imporre quindi la notifica del ricorso di primo grado alla parte contro interessata.

9. La tutela giustiziale

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, secondo alinea, l. n. 241/1990 (come modificato dalla l.15/2005), in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo

24, comma 4, della l. n. 241/1990, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero azionare una procedura giustiziale innanzi al difensore civico o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (Cada).
La tutela giustiziale è alternativa alla tutela giudiziale, e pure ove il ricorrente decida di intraprendere la strada del ricorso giustiziale innanzi al difensore civico o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ciò non gli preclude la possibilità di richiedere successivamente tutela innanzi al giudice amministrativo ex art. 116 cpa, tant'è che i termini per il ricorso giudiziale sono sospesi sino alla conclusione del giudizio instaurato dinanzi al difensore civico o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
L'introduzione di questa particolare tipologia di ricorsi è legata a ragioni di deflazione del contenzioso, realizzata in forma rapida e gratuita. Peraltro, pure il fatto che il ricorso alla Commissione debba essere inoltrato presso l'amministrazione resistente, rievoca il preavviso di ricorso giurisdizionale in materia di contratti pubblici (art. 243 bis, DLGS 163/2006), con evidenti finalità deflattive del contenzioso.
Secondo la tesi maggiormente accreditata, il ricorso al difensore civico ed alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, per come previsti dall'art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990, rientrano nel genus dei ricorsi gerarchici impropri. In questo è stato evidenziato che le norme di legge e regolamentari relative al procedimento in parola, configurano in modo chiaro un iter di tipo giustiziale (si pensi alle disposizioni sui termini, sui presupposti di ammissibilità, sul contraddittorio, sull'istruttoria e sulla decisione). Pertanto, ne è possibile anche la trasposizione in sede giurisdizionale solo ove il procedimento giustiziale sia stato correttamente instaurato, stante la necessità di evitare facili elusioni del termine decadenziale previsto per l'esercizio dell'azione innanzi al ga. Nel caso in cui ciò accada il ga, se fa parte del petitum, potrà conoscere anche dell'originario provvedimento impeditivo dell'accesso.

10. Nuova disciplina sulla trasparenza amministrativa e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni

Negli ultimissimi anni i rapporti tra cittadino e amministrazione, anche sotto il profilo del "diritto alla conoscenza" dell'andamento della macchina amministrativa, sono stati oggetto di ulteriori interventi normativi, richiamati nel par. 1, nel quadro generale della lotta alla corruzione pubblica. L'elemento qualificante di questa nuova trasparenza amministrativa è che la possibilità di conoscere in via telematica le principali informazioni concernenti l'organizzazione e l'operato dell'ammini-

strazione – risultati, costi, compensi corrisposti ai dipendenti pubblici e così via – è riconosciuta a chiunque, senza alcuna correlazione necessaria con un interesse personale di chi intenda conoscere il dato: è evidente il superamento della prospettiva in cui (tuttora) si muove il tradizionale diritto di accesso agli atti amministrativi, viceversa correlato – si ribadisce – a un interesse individuale e differenziato del richiedente. Tanto è vero che, in caso di mancata pubblicazione sul sito intranet di uno dei dati previsti dal DLGS 33/2013 chiunque ha la possibilità di pretenderla – prima con apposita istanza all'amministrazione e ove necessario mediante ricorso al Tar – in tal modo azionando un nuovo mezzo di tutela, espressamente denominato dal legislatore accesso civico, che come detto prescinde dalla titolarità di un interesse differenziato (art. 5, del DLGS n. 33/2013).

Ne consegue che esistono ormai due distinti strumenti per conoscere i dati relativi all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni: l'accesso "classico" ex artt. 21 e segg. della legge n. 241/1990, che riguarda qualunque documento amministrativo, sul quale, però, il richiedente deve (o dovrebbe: persino questo presupposto è ormai incerto, come fra breve si vedrà) vantare un interesse differenziato e del quale può pretendere visione e copia; la cosiddetta trasparenza amministrativa prevista dal d.lgs. n. 33/2013, che – almeno sino alle più recenti novità che saranno illustrate nel paragrafo successivo – riguardava, invece, soltanto i dati che le amministrazioni hanno il dovere di pubblicare nel loro sito istituzionale; trasparenza che precipita, poi, nel nuovo rimedio denominato accesso civico, sostanzialmente un'azione popolare in quanto esercitabile a prescindere dalla titolarità di un interesse differenziato.

11. Ipotesi particolari

11.1. Accesso a esposti e denunce

L'ampio concetto di documento delineato dal legislatore consente di attrarre nel raggio dell'accesso anche gli atti dei procedimenti ispettivi e sanzionatori. La conclusione merita peraltro alcune precisazioni.

Invero, il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l'azione della pubblica amministrazione (cosiddetti atti di preiniziativa), suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato.

Sul punto si è formato un indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. V. 19.5.2009, n. 3081) che nega rilievo alla tutela dell'anonimato per gli autori degli esposti o denunce ritenendo sufficiente la protezione che l'ordinamento fornisce in via generale contro ogni forma di ritorsione o vendetta privata

Al contrario, tuttavia, è stato precisato che gli esposti privi di tale contenuto probatorio restano sottratti all'accesso, poiché hanno semplicemente sollecitato l'avvio di un procedimento caratterizzato da autonomi atti di accertamento ed ispezione: la conoscenza di tali atti acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l'ordinamento non può tutelare.

Altri hanno rilevato che, qualora l'iter sanzionatorio abbia tratto origine da un esposto di terzi, quest'ultimo entra a far parte della sequenza procedimentale ed incide sulle determinazioni conclusive: per questo è sempre suscettibile di divulgazione, anche per consentire al privato che lo ha subìto di tutelare i propri interessi nelle diverse sedi (amministrativa, civile e penale), salva la sola omissione dei nomi degli autori dell'esposto per evitare che la loro collaborazione venga a mancare per timore di comportamenti ritorsivi (Tar Veneto, sez. II del 4 aprile 2004 n. 934).

11.2 Accesso agli atti difensivi

La normativa sull'accesso introduce alcune limitazioni di carattere oggettivo, definendo le ipotesi in cui determinate categorie di documenti non possono essere divulgate in ragione del loro particolare collegamento con valori giuridici protetti dall'ordinamento in modo differenziato.
L'innovazione legislativa a favore della trasparenza non ha travolto le ipotesi, previste dall'ordinamento, finalizzate a tutelare interessi specifici, di natura e consistenza diversa da quello riconducibile alla mera protezione dell'esercizio della funzione amministrativa.
In particolare l'art. 24 della l. 241/90 stabilisce che il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della l. 801/77, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento: in tali eventualità, i documenti, seppur formati o detenuti dalla pubblica amministrazione, non sono suscettibili di ostensione, perché il principio di trasparenza cede di fronte all'esigenza di salvaguardare l'interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto.
Sulla base di tali considerazioni, risultano in linea di principio sottratti all'accesso gli atti predisposti dai legali e dai professionisti in esecuzione di specifici rapporti di consulenza con l'amministrazione.
Tale segreto gode infatti di una tutela qualificata, avvalorata dalla specifica previsione degli artt. 622 cp e 200 cpp.

11.3. Accesso ai pareri legali di professionisti

In merito all'accesso ai pareri legali di professionisti esterni da parte dei cittadini e dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43 comma 2 del d.lgs. 267/2000, la giurisprudenza ha distinto le seguenti tre ipotesi (Tar Calabria, Catanzaro, 11.5.2010, n. 694):
- il ricorso alla consulenza legale esterna si inserisce nell'ambito di un'attività istruttoria: in tale eventualità il parere assume funzione end procedimentale ed è richiamato nella motivazione dell'atto finale, per cui è soggetto all'accesso essendo oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo;
- dopo l'avvio di un procedimento contenzioso, oppure dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose l'ente si rivolge al professionista di fiducia al fine di definire la propria strategia difensiva (accoglimento della pretesa, resistenza in giudizio, adozione di eventuali provvedimenti di autotutela, eccetera): il parere del legale non è destinato a sfociare in un provvedimento conclusivo, ma è diretto a fornire alla parte pubblica tutti gli elementi tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi; in questo caso, le consulenze legali restano riservate, a salvaguardia della posizione della pa la quale, esercitando il proprio diritto di difesa protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento;
- il ricorso alla consulenza legale esterna interviene in una fase intermedia successiva alla conclusione del procedimento, ma precedente alla instaurazione di un giudizio: anche in casi di questo genere il ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di permettere alla PA di articolare la propria strategia difensiva in ordine ad una lite potenziale ed il parere deve ritenersi coperto dal segreto.

11.4 Accesso agli atti del procedimento tributario
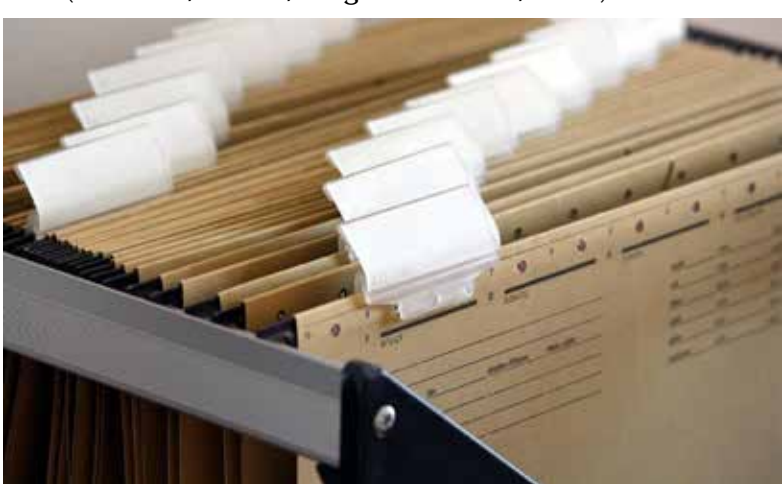
Tra i limiti previsti dal legislatore al diritto di accesso vi è, come si è visto, l'esclusione degli atti relativi ai procedimenti tributari. La giurisprudenza del ga (Tar, Roma , sez. II , 26/06/2018, n. 7146) ha chiarito che, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della norma de qua, l'inaccessibilità agli atti in materia tributaria va temporalmente limitata alla sola fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta (Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 53).